

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO

Ricorso

di:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LEGAMBIENTE, in persona del Presidente Nazionale dott. Vittorio Cogliati Dezza legale rappresentante pro tempore, **WWF - WORLD WIDE FUND FOR NATURE**, in persona del Presidente Nazionale dott. Enzo Venini, legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Barbara Bissoli, Luciano Guerrini e Fausto Scappini del Foro di Verona e dall'avv. Antonio Sartori del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo in Venezia - Mestre, Calle del Sale 33 come da mandato rispettivamente a margine ed in calce al presente atto

CONTRO

COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore

E CONTRO

REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente pro tempore

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,

➡ della nota protocollo N. 497791/570 del 10 settembre 2007 del Dirigente Regionale Direzione Urbanistica e Beni Ambientali della Regione del Veneto;

➡ della Deliberazione n. 96 del 30 novembre 2007 del Consiglio Comunale di Verona;

➡ della Deliberazione n. 4148 del 18 dicembre 2007 della Giunta Regionale del Veneto;

e per quanto necessario di tutti gli atti presupposti e connessi tra cui:

➡ della Deliberazione n. 419 del 5 novembre 2007 della Giunta Comunale di Verona;

➡ della Deliberazione n. 440 del 5 novembre 2007 della Giunta Comunale di Verona;

➡ del parere n. 94 del 6 dicembre 2007 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica;

➡ del parere n. URB/234/2007 del 10 dicembre 2007 del Gruppo di Esperti sulla Valutazione di Incidenza Ambientale;

➡ del parere n. 717 del 14 dicembre 2007 del Comitato previsto dall'art. 27, comma II della legge regionale 23 aprile 2004 n.11;

➡ del Decreto n. 64 del 13 dicembre 2007 con il quale il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica ha validato il Quadro Conoscitivo;

➡ della Valutazione Tecnica Regionale n. 717 del 14 dicembre 2007 espressa dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio della Regione Veneto.

* * *

FATTO

L'approvazione del Piano di Assetto del Territorio della città di Verona giunge dopo un interminabile *iter* politico, frutto di numerosi tentativi, in particolare a partire dalla seconda metà degli anni 90, volti a dotare la città scaligera di uno strumento urbanistico al passo coi tempi, avendo oramai da anni il PRG adottato nel 1975 esaurito ogni sua funzione e riferimento. Numerosi tentativi, come si è detto, non tutti andati a buon fine, vuoi per

contrasti di tipo politico interni alle maggioranze che hanno assunto il governo della città (1994-2002) vuoi per le intervenute modifiche normative apportate dalla Regione del Veneto in tema di pianificazione territoriale.

L'Amministrazione che ha retto Verona dal 2002 al 2007, sin da subito, aveva posto tra i suoi obiettivi primari quello dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico e, infatti, nel febbraio 2003 la Giunta Comunale approvava il documento denominato *"introduzione al dibattito sulla variante generale al PRG di Verona"*, nel quale si focalizzavano gli aspetti più rilevanti del futuro piano regolatore.

Iniziava così un percorso di partecipazione che vedeva in campo categorie, ordini professionali, forze produttive e sindacali e associazioni che sin dal marzo 2003 erano stati posti con apposito bando, nelle condizioni di presentare all'Amministrazione comunale proposte collaborative che sono state valutate in un numero superiore a 1000 da parte dell'Ufficio di Piano.

Numerosissimi sono stati gli incontri ufficiali con categorie e associazioni, sfociati in contributi, nella quasi generalità dei casi portati per iscritto, sulle linee guida proposte dall'amministrazione.

In tale contesto è stata inoltre focalizzata un'indagine ricognitiva sulle attività insistenti nella ZAI storica che vedeva una larga adesione dei soggetti interpellati e i cui dati raccolti venivano inseriti nel complesso dell'analisi conoscitiva del progetto preliminare del P.R.G.

Questo percorso peraltro si interrompeva per effetto dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2004 che prevedeva un'analogha procedura, se pur formalmente riferita al PAT.

Tutto il complesso del lavoro svolto, **depurato delle specificità che potevano essere proprie del PRG e quindi non riferibili alla novità pianificatoria**, veniva quindi riportato nel DOCUMENTO PRELIMINARE di piano con il quale sono stati definiti gli *“obiettivi generali che si intendevano perseguire con il piano”* e *“le scelte strategiche di assetto del territorio”*, nonché *“le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio comunale”*.

Tutta questa importante fase preparatoria vedeva *a latere* lo sviluppo di altri percorsi progettuali che si sono poi raccordati con lo strumento urbanistico.

In particolare, i progetti del **Piano Strategico** in uno scenario di visione degli obiettivi della città di Verona proiettati al 2020, il **Piano Territoriale Provinciale**, con particolare riguardo al tema dell'infrastruttura della viabilità e dei trasporti, di **Agenda 21**, per quanto attiene i temi della sostenibilità ambientale; il tutto in una connettività tra strumenti e attori territoriali, anche autonomi, nell'ottica della rete e della cooperazione costante tra livelli diversi e in un contesto che comunque fosse quello del più ampio livello partecipativo.

Questa significativa mole di dati acquisiti consentiva all'Amministrazione comunale di adottare con la **deliberazione della Giunta Comunale n. 500 del 15 dicembre 2004** il DOCUMENTO PRELIMINARE del Piano di Assetto del Territorio.

Tale strumento di indirizzo, che contiene le linee guida sulle quali si sarebbe sviluppato il PAT, prevede alcuni punti fermi che nel successivo *iter* approvativi e sino alla deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 10 aprile 2007, sono stati rigorosamente osservati.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 16 febbraio 2005, il Comune ha infatti approvato la relazione di sintesi sulla fase della concertazione.

Con deliberazione n. 92 del 28 settembre 2005, il Consiglio della Provincia di Verona ha approvato l'atto di copianificazione finalizzato all'adozione prima e alla approvazione successivamente del PAT di Verona.

Con **deliberazione consiliare n. 15 del 24 marzo 2006**, il Comune di Verona ha adottato il PAT ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004.

Il PAT è stato regolarmente pubblicato e, a seguito della pubblicazione, sono pervenute **954** osservazioni entro il termine di 30 gg. di cui al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 11/2004 e **76** osservazioni oltre detto termine.

Il Comune ha controdedotto alle predette osservazioni con **deliberazione consiliare n. 34 del 10 aprile 2007** e ha trasmesso gli elaborati

del PAT alla Regione Veneto con nota 24 maggio 2007, pervenuta alla Regione il successivo 25 maggio, integrata con nota in data 11 giugno 2007, pervenuta alla Regione il successivo 12 giugno.

Un *iter* piano e lineare, come è agevole rilevare, e assolutamente in sintonia con le disposizioni di legge.

Quanto è invece successo dopo la deliberazione consiliare n. 34/2007, a seguito della trasmissione degli elaborati costituenti il PAT alla Regione per la definitiva approvazione, delinea un percorso dove appare chiaro l'intento, probabilmente determinato dal cambiamento nel frattempo intervenuto nel governo della città di Verona, **di utilizzare in maniera del tutto surrettizia e impropria da parte degli attori istituzionali, prerogative illegittimamente esercitate e assolutamente estranee al percorso normativo volto alla formazione dello strumento pianificatorio**, con il risultato di stravolgerne quella che era stata la coerente conclusione e producendo in ultima analisi un PAT assolutamente diverso e per moltissimi aspetti stridentemente in contrasto con il DOCUMENTO PRELIMINARE.

La Regione Veneto, infatti, con **nota del 10 settembre 2007 prot. N.497791/5700**, provvedeva a sospendere i termini per l'esame del PAT ai sensi del comma 5 dell'art. 14 della L.R. 11/2004, all'asserito fine di *"approfondirne ulteriormente i contenuti, verificandone in particolare la congruità"*

con gli strumenti sovraordinati (PTRC e PAQE) nonché la coerenza del progetto (PAT) con i contenuti di cui all'art. 13, L.R. 11/04."

Contestualmente, la Regione Veneto trasmetteva al Comune di Verona tutte le osservazioni che erano pervenute alla stessa successivamente all'inoltro del PAT *"affinché il Comune potesse valutare gli opportuni provvedimenti che riteneva opportuno adottare relativamente a tali osservazioni, nonché ad altre pervenute o che potevano pervenire"*.

Il contenuto della seconda parte della menzionata nota (quella riguardante la trasmissione delle osservazioni al Comune), di per sé intrinsecamente irrituale e illegittima - come nel proseguo sarà evidenziato -, non può non attirare una inevitabile attenzione. Quello che può apparire come una sorta di messaggio in codice a voler pensare male, ovvero più banalmente, essendo cambiato il governo della città, come un invito alla possibilità *"di rifare il PAT"*, ha schiuso le porte al Comune di Verona ad avvalersi di un vero e proprio *"terzo tempo"*, totalmente illegittimo, condotto con una disinvoltura disarmante.

L'effetto perverso che ne è derivato è stato che gli ultimi, anzi gli *"ultimissimi"* sono diventati i primi, perché senza la riapertura di alcun termine, senza il passaggio attraverso il vaglio delle Circoscrizioni, senza la prospettazione di una VAS che inevitabilmente avrebbe dovuto prendere in considerazione il trasfigurato assetto pianificatorio, le osservazioni, e guarda

caso proprio le ultime pervenute anche dopo la trasmissione di cui alla nota regionale del 10 settembre 2007, sono divenute l'architrave della delibera consiliare n. 96 del 30 novembre 2007.

Con deliberazione consiliare n. 96 del 30 novembre 2007, il Comune di Verona ha controdedotto favorevolmente a tutte quelle osservazioni, precisamente 97, giunte oltre ogni possibile termine per essere valutate perchè pervenute dopo il termine ultimo del 30 dicembre 2006, fissato con nota della Giunta comunale del 3 gennaio 2007, e addirittura dopo la deliberazione n. 34/2007, alcune delle quali reiterate nonostante fossero già state dichiarate non meritevoli di accoglimento nella deliberazione n. 34/2007, accogliendo nel contempo 12 emendamenti, con una serie di forzature che dire sconcertanti appare un eufemismo, e asseritamente *"in adempimento a quanto segnalato dalla Regione con nota in data 10 settembre 2007"*.

La deliberazione n. 96 del 30 novembre 2007 veniva inviata il 6 dicembre 2007, con i relativi allegati, alla Regione Veneto che li riceveva il successivo 7 dicembre.

La Commissione regionale VAS, con **parere n. 94 del 6 dicembre 2007**, esprimeva parere favorevole alla compatibilità ambientale del PAT.

Il PAT veniva quindi esaminato con esito favorevole dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del **14 dicembre 2007, arg. n. 717**.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, esprimeva in pari data **parere favorevole in conformità al parere n. 717 del 14 dicembre 2007** del Comitato Tecnico Regionale, previsto dall' art. 27 della L.R. 11/2004.

Infine, la Giunta regionale con **deliberazione n. 4148 del 18 dicembre 2007**, pubblicata sul BUR n. 13 del 12 febbraio 2008, approvava il PAT del Comune di Verona, così come espresso dalla VTR, recepite e fatte proprie le considerazioni del Comitato Tecnico Regionale e della Commissione regionale VAS rese nei predetti pareri favorevoli.

Tutto questo percorso veniva esperito dalla Regione Veneto in soli giorni 11 a far data dalla ricezione del PAT all'approvazione da parte della Giunta.

Tempi invero sorprendenti alla luce delle profonde modifiche apportate dalla delibera consiliare n. 96/2007 e se solo si consideri che prima non erano bastati tre mesi e mezzo a completare un iter istruttorio intuitivamente assai meno problematico di quello rimesso nelle mani della Regione il 7 dicembre 2007, frutto di due deliberazioni consiliari, la n. 15/2006 e la n. 34/2007, da un lato, e la n. 96/2007, dall'altro, comportanti soluzioni pianificatorie diversissime tra loro.

Ma anche termini sconcertanti ove si faccia mente locale al fatto che la Commissione regionale VAS ha espresso il proprio parere un giorno prima (il

6 dicembre 2007) che la Regione ricevesse dal Comune di Verona la deliberazione n. 96/2007 con i relativi allegati che, come si è detto, avevano modificato per non dire stravolto l'iter pianificatorio.

Il risultato scaturito a seguito di questo sprint spettacolare lo si evince dal raffronto della delibera consiliare n. 34/2007 con la n. 96/2007 e si può così sintetizzare:

1. E' stato tolto il limite fisico della nuova edificazione (delimitato con linea rossa perimetrale nella Tavola 4 allegata alle deliberazioni consiliari n. 15/2006 e n. 34/2007).

2. Si è rinviato al Piano degli Interventi ogni decisione sugli aspetti più "delicati" del PAT, quali il confine dei parchi, i centri storici minori, i giardini storici, le aree residuali periurbane, i programmi complessi, le zone agricole, il prontuario per l'edificazione delle zone agricole, le direttrici viarie, la galleria delle Torricelle.

3. E' stato modificato il tracciato della galleria delle Torricelle e di altre strutture viabilistiche.

4. E' stata prevista l'edificabilità nei paleoalvei, nelle aree boscate, nelle zone agricole, in collina, nelle fasce di rispetto per idrografia, la possibilità di urbanizzazione esterna a quella consolidata, nelle aree residuali e nelle aree residuali periurbane.

5. E' stato eliminato il divieto per impianti di acquacoltura, e introdotti i miglioramenti fondiari o produttivi in zone SIC.

6. E' stato eliminato il Parco delle Colline Veronesi e rese trasformabili zone agricole nell'ambito del PRG non attuato, è stata modificata l'urbanizzazione consolidata rinviando al Piano degli Interventi senza variante alcuna al PAT.

7. Le zone agricole di ammortizzazione e transizione sono state devolute al piano degli interventi anziché al PAT.

In conclusione, lo strumento definitivamente approvato, per molti aspetti (ma certamente tra quelli più rilevanti e significativi) pianifica il futuro urbanistico del territorio veronese addirittura in forma contraria rispetto a quelle che sono le linee di indirizzo del DOCUMENTO PRELIMINARE, come nel proseguo verrà meglio evidenziato.

E' opportuno ricordare infatti che il DOCUMENTO PRELIMINARE aveva innanzitutto posto come principali obiettivi da raggiungere:

- l'attuazione di un'efficace *azione di tutela e valorizzazione ambientale* attraverso una *più attenta regolazione del rapporto tra attività antropiche e risorse naturali* (pag. 5);

- perseguire lo sviluppo urbanistico con *criteri di sostenibilità sulla scorta della filosofia prevista da Agenda 21* (pag. 5);

- la qualificazione del sistema insediativo con opportuna azione di tutela e di *rifunzionalizzazione del riuso sia del sistema urbano residenziale*, sia di quello industriale in funzione di un *riequilibrio dell'intero sistema metropolitano* (pag. 6);

- la promozione di un sistema di *mobilità tale da rendere effettivamente praticabile l'idea di città metropolitana* (pag. 6);

Il DOCUMENTO PRELIMINARE nel soffermarsi ad analizzare lo sviluppo della città negli ultimi decenni nei suoi vari settori perveniva alla conclusione che la città debba assumere la forma *“di una città compatta che intensifica l'utilizzo del suolo già edificato, piuttosto che di una città estesa che cresce per diffusione insediativa”* (pag. 11) o ancora *“di una città decentrata che affida alla creazione di nuovi nuclei urbani esterni al futuro sviluppo.”*

In tale contesto (pag. 12), la *sostenibilità ambientale* di una città come Verona veniva giocata strategicamente sulla creazione di un *“sistema di parchi urbani”* e un *“sistema verde”* dell'area metropolitana in un ottica che mette in relazione i Parchi urbani e periurbani, le colline come Parco della città, il paesaggio agrario e quindi l'inserimento di un sistema verde in un contesto di città che non ha solo un centro, ma un centro con altri centri a corona (Green belts).

Il *concetto di riqualificazione della città* è ribadito anche dove si prendono in considerazione le sue criticità (pag. 12) e quindi la *“necessità di*

operazioni di riqualificazione della città costruita rispetto a quelle che comportano ulteriori estensioni del territorio urbanizzato con conseguente diminuzione degli ambienti agricoli e naturali che lo circondano", il tutto attraverso uno sviluppo della mobilità urbana e mediante un moderno trasporto rapido di massa.

In tale contesto, il PAT adottato con deliberazione consiliare n. 15/2006 ha necessariamente previsto *un sistema di trasporti pubblici come rete metropolitana* di cui la progettata tramvia era solo l'inizio, anche attraverso il potenziamento del trasporto pubblico dai Comuni della corona alla città a partire dalla metropolitana ferroviaria per l'aeroporto e dal S.F.M.R. (pag. 14). Il tutto incluso in un piano urbano della mobilità che tenga conto dell'inserimento della tramvia e dei suoi potenziali ampliamenti nonché della realizzazione di nuovi sistemi di trasporto rapido di massa.

L'ambito del settore produttivo (pag. 15) indica alcuni imprescindibili capisaldi.

Innanzitutto, *l'intervento su Verona Sud con un complesso di riqualificazione complessiva* sia dal punto di vista urbano sia nell'indirizzo di una destinazione a governo del processo di terziarizzazione della ex ZAI storica, conseguente alla progressiva dismissione delle aree produttive, con subordinazione delle aree dismesse a riqualificazione urbanistica e a piani attuativi.

In particolare per il settore produttivo (pag. 15) la *determinazione delle cosiddette attività "fuori zona" affinché queste siano compatibili con il disegno pianificatorio generale.*

Altro fondamentale elemento di attenzione (pag. 16) riguarda gli *ambiti del centro storico, nonché dei quartieri e delle frazioni*, il tutto improntato, nella filosofia generale del piano a un *intervento di massima salvaguardia.*

Non a caso parallelamente all'entrata in esercizio della tramvia è prevista la chiusura al traffico della città antica mentre per *quartieri e frazioni* (pag. 16) nella previsione della cosiddetta "*città compatta*" si indica nel *recupero dell'esistente rispetto all'utilizzo di ulteriori quote di territorio, con inserimento nel PAT della variante per i centri storici minori*, l'indirizzo verso la miglior riqualificazione ambientale della zona collinare della città con attenzione alle diverse morfologie e caratteri dei luoghi.

Il recupero delle cave e il loro inserimento entro le reti ecologiche e fruitive, e l'identificazione dei futuri parchi urbani nord e sud e delle riserve naturali con prefigurazione (pag. 18) di un *iter* privilegiato per il Parco dell'Adige e per il Parco delle Mura, il tutto nella valorizzazione della Valutazione Ambientale Strategica quale accertamento e condivisione delle criticità sociali ed ambientali, certificazione della sostenibilità dello strumento, monitoraggio degli esiti con specificazioni.

Le scelte e gli obiettivi strategici approvati con il DOCUMENTO PRELIMINARE sono stati palesemente disattesi dal Comune di Verona e dalla Regione Veneto con atti e provvedimenti illegittimi anche perché assunti nell'ambito di un procedimento che, dal provvedimento regionale del 10 settembre 2007 in poi, si è inopinatamente allontanato dal solco tracciato dalla normativa urbanistica regionale.

Tutti gli atti comunali e regionali, a partire dalla predetta nota regionale sino alla deliberazione di approvazione del PAT, sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi delle Associazioni ambientaliste ricorrenti e di essi i sottoscritti difensori chiedono l'annullamento, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla rifusione delle spese del presente giudizio, per i seguenti **MOTIVI**.

* * *

DIRITTO

1) ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTA REGIONALE DEL 10 SETTEMBRE 2007 PROT. N. 497791/5700 PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMA 5, DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E DELL'ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241; ILLEGITTIMITÀ PER ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA E PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE E PER SVIAMENTO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 11/2004.

Con nota del 24 maggio 2007 prot. n. 115982, pervenuta alla Regione Veneto il **25 maggio 2005** prot. n. 294391, il Comune di Verona ha consegnato alla Regione tutti i documenti e gli elaborati riguardanti il PAT di Verona.

Successivamente, avendo rilevato che le copie della deliberazione consiliare n. 34/2007 mancavano di quattro pagine (!), con nota in data 11 giugno 2007 prot. n. 130371, pervenuta alla Regione Veneto il **12 giugno 2007** prot. 334823, il Comune di Verona ha trasmesso le quattro pagine mancanti e le conseguenti correzioni all'elenco Osservazioni - Controdeduzioni e agli allegati grafici.

Pare difficilmente contestabile che la trasmissione del PAT alla Regione Veneto si sia perfezionata ai sensi dell'art. 14, comma 4, L.R. 11/2004 il **25 maggio 2007**.

Da tale data, ai sensi della predetta norma, la Giunta regionale veneta aveva a disposizione per approvare il PAT il termine di 120 gg., trascorso il quale l'approvazione dello strumento urbanistico si sarebbe perfezionata per silenzio - assenso.

Il termine di 120 gg., decorrente dal 25 maggio 2007, si sarebbe compiuto il **21 settembre 2007**.

Detto termine ha preso a decorrere - al più tardi - dal 12 giugno 2007 andando a scadere quindi il **9 ottobre 2007**.

Con nota del **10 settembre 2007** prot. n. 497791/5700, pervenuta al Comune di Verona il 17 settembre 2007 prot. 203501, il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Beni Ambientali ha comunicato "*che vengono sospesi i termini per l'esame del Piano ai sensi del comma 5 dell'art. 14, L.R. n. 11/2004*".

Detta nota è corredata da un'apparente motivazione del seguente tenore: *“rilevata la complessità delle tematiche trattate dal PAT e la necessità di approfondirne ulteriormente i contenuti, verificandone in particolare la congruità con il PTRC ed il Piano di Area Quadrante Europa nei modi stabiliti con l'atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 828 del 12.03.2006, nonché la coerenza del progetto con i contenuti di cui all'art. 13, L.R. 11/04 ...”*.

Con la medesima nota, il Dirigente regionale ha trasmesso al Comune *“copia delle osservazioni finora pervenute direttamente a questa Regione”*, affinché valutasse *“gli eventuali provvedimenti che riterrà opportuno adottare relativamente a tali osservazioni, nonché ad altre prevenute o che potranno pervenire”*.

La nota regionale del 10 settembre 2007 è illegittima per tre ordini di ragioni.

a) In primo luogo, il Dirigente regionale non esplicita le motivazioni in base alle quali la sospensione del termine è stata disposta, come avrebbe dovuto per espressa prescrizione dell'art. 14, comma 5, oltre che per generale previsione dell'art. 3 della L. 241/1990.

Quella contenuta nella nota impugnata integra al più una vuota perifrasi della norma ivi invocata e delle altre norme dell'art. 14 che delineano i poteri della Regione nella fase di approvazione del PAT.

Si tratta di una motivazione stereotipata del tutto insufficiente, utilizzabile per il PAT di un qualsiasi Comune e dunque totalmente vuota di contenuti.

Per tale assorbente motivo, la nota regionale del 10 settembre 2007 è illegittima e andrà annullata.

b) Il provvedimento regionale del 10 settembre 2007, è illegittimo

per violazione dell'art. 14, comma 5, che delinea le ipotesi tipiche e tassative al cui ricorrere è consentito alla Regione di sospendere il termine di 120 gg. per l'approvazione del PAT.

L'aver utilizzato il potere di sospensione del termine per un'ipotesi non contemplata (invio delle osservazioni *tardive* al Comune e richiesta di valutazione delle stesse) rileva anche sotto il profilo della violazione dell'art. 14, comma 5, dell'a L.R. 11/2004.

Anche per tale vizio, la nota regionale impugnata è illegittima e andrà conseguentemente annullata.

c) Il provvedimento regionale del 10 settembre 2007, è illegittimo anche per eccesso di potere per perplessità della motivazione e per sviamento di potere.

A fronte di una motivazione solo apparente, perché totalmente vuota di contenuti, l'ultima parte della predetta nota regionale scopre il reale intendimento della Regione.

Lo scopo della sospensione del termine di approvazione del PAT, totalmente sviato rispetto al fine tipicizzato nel comma 5 del citato art. 14, è disvelato dalla tempistica che connota la presentazione delle osservazioni che chiameremo "*tardive*" e cioè delle 97 osservazioni presentate alla Regione Veneto o al Comune **successivamente**:

a. non solo al termine di 30 gg. per presentare osservazioni, concesso a chiunque abbia interesse dal comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 11/2004, scaduto il 22 giugno 2006;

b. non solo alla data del 30 dicembre 2006, indicata dal Comune con nota della Giunta del 3 gennaio 2007, come termine ultimo per l'analisi delle

osservazioni pervenute entro detta data;

c. ma anche alla deliberazione del Consiglio comunale di Verona n. 34 del 10 aprile 2007, con cui il Comune ha controdedotto alle **954** osservazioni presentate nel termine di 30 gg., e alle **74** osservazioni presentate entro il 30 dicembre 2006 e alle **2** osservazioni presentate entro il 10 febbraio 2007;

d. dunque al mutamento della compagine politica al governo della città, intervenuta nel giugno del 2007 a seguito delle elezioni amministrative comunali.

Il reale scopo della sospensione del termine di approvazione è stato, pertanto, consentire alla nuova compagine politica veronese di modificare il PAT nelle sue parti fondanti, non condivise ancorché rispondenti alle linee fondamentali del DOCUMENTO PRELIMINARE, approvato con deliberazione n. 500/2005 dalla Giunta comunale nella precedente composizione.

Non si vuole certo sostenere che all'Amministrazione comunale fosse inibito di *rimeditare* e finanche di *modificare* il PAT già adottato.

Si afferma invece che la Regione Veneto e il Comune di Verona hanno seguito un'inammissibile, quanto illegittima, scorciatoia.

Rinviando all'illustrazione dei successivi motivi di impugnazione, giova anticipare sin d'ora che, da un lato, per risalente e mai contrastato insegnamento anche di codesto T.A.R. (in tal senso, *T.A.R. Veneto, 4 febbraio 1986 n. 66*), **il Comune può controdedurre alle osservazioni pervenute fuori termine, purché prima dell'adozione della delibera di controdeduzioni**, dall'altro, **il Comune non può legittimamente proporre l'accoglimento di osservazioni che contraddicono i contenuti del Documento preliminare di cui all'art. 3, comma 5, della L.R. 11/2004 ("obiettivi generali" e "scelte**

strategiche del territorio", "*indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio*"), **elaborato e approvato dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11/2004.**

Lo sviamento di potere è poi avvalorato dalla tipologia dei soggetti che hanno presentato alcune delle osservazioni *tardive* ispirate a principi del tutto configgenti con il DOCUMENTO PRELIMINARE al PAT e cioè:

1) organi comunali: si fa riferimento in particolare all'osservazione n. **1079** proveniente dall'Assessore comunale alle attività economiche, mobilità viabilità e infrastrutture; alla n. **1093** del Presidente della VIII Circoscrizione; alla n. **1101** del Presidente della IV Circoscrizione;

2) enti pubblici o associazioni di categoria, che avevano già avuto la possibilità di partecipare alla redazione del PAT sin dalla fase della concertazione di cui all'art. 5 della L.R. n. 11/2004: si fa riferimento all'osservazione n. **1056** dell'Ordine degli Architetti e all'osservazione n. **1127** della Coldiretti;

3) soggetti che avevano già in precedenza presentato osservazioni, alle quali il Comune aveva già controdedotto in senso negativo con la precedente deliberazione consiliare n. 34/2007: tra le altre, l'osservazione n. **621**, presentata dall'Ordine degli Architetti e quindi reiterata dal medesimo Ente professionale con la n. **1056**;

4) soggetti che miravano a porre nel nulla la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2007 nella parte in cui aveva controdedotto positivamente ad alcune osservazioni presentate tempestivamente: ci si riferisce in particolare alle osservazioni n. **1068**, n. **1073**, n. **1090**, n. **1117**, tutte volte ad ottenere l'annullamento della precedente proposta di accoglimento

della osservazione n. 557 presentata dalla Associazione Lessinia Europa e dal Comitato Colline Veronesi e contenente la richiesta di definire e precisare la perimetrazione dell'area naturalistica denominata Ambito delle colline veronesi quale "Parco delle Colline", nonché la tipologia degli interventi ammissibili nell'Ambito delle colline veronesi, anche perché alcune evidenti incongruenze presenti negli art. 60.36 e 60.37 delle N.T.A. rendevano di fatto ammissibili nelle "Zona di tutela naturalistico ambientale" interventi che non erano invece ammissibili nelle aree agricole, il che costituiva una palese contraddizione che doveva essere risolta.

Va subito rilevato che su tutte le osservazioni sopra individuate, con la deliberazione n. 96 del 30 novembre 2007, il Consiglio comunale si è poi espresso favorevolmente all'accoglimento (totale o parziale) e la Regione Veneto, condividendo detto parere, ha introdotto le conseguenti modifiche d'ufficio.

Ebbene, la nota regionale del 10 settembre 2007 è stata dunque "il cavallo di Troia" per permettere alla neo insediata Amministrazione comunale di modificare, in accoglimento delle osservazioni *tardive*, il PAT nei suoi contenuti qualificanti e rispondenti agli obiettivi e alle scelte strategiche recepiti nel DOCUMENTO PRELIMINARE, approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 500 del 15 dicembre 2004 ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 11/2004, questione che rileva anche sotto altro profilo e di cui si parlerà *funditus* nel proseguo del ricorso.

Il provvedimento regionale del 10 settembre 2007 è, pertanto, illegittimo anche per eccesso di potere sotto i profili illustrati e andrà conseguentemente annullato.

* * *

La piana conseguenza dell'annullamento giurisdizionale di detto provvedimento regionale, con l'ordinario effetto *ex tunc*, è che il termine di 120 gg. a disposizione delle Regione Veneto per approvare il PAT è spirato il 21 settembre 2007 o, al più tardi, il 9 ottobre 2007, e che il PAT di Verona si deve intendere approvato per silenzio - assenso nei contenuti degli atti e degli elaborati trasmessi alla Regione Veneto con le note comunali in data 24 maggio 2007 prot. 115982 e in data 11 giugno 2007 prot. 130371.

Tutti gli atti successivi al predetto provvedimento regionale e, in particolare, la deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 30 novembre 2007 e la deliberazione della Giunta regionale veneta n. 4148 del 18 dicembre 2007, nonché tutti gli atti presupposti, sono illegittimi per illegittimità derivata e per illegittimità propria per violazione del comma 10 dell'art. 14 della L.R. n. 11/2004 e, per il rinvio ivi disposto, dei commi da 1 a 9 dell'art. 14 medesimo.

Annulata detta nota regionale, dovendosi quindi ritenere il PAT di Verona approvato per silenzio - assenso, i provvedimenti successivi con gli atti immediatamente presupposti integrano, infatti, una variante al PAT approvata in violazione del relativo procedimento amministrativo.

Anche dei predetti provvedimenti si chiede l'annullamento.

Si chiede, altresì, che il T.A.R. voglia dichiarare l'intervenuta approvazione per silenzio - assenso del PAT trasmesso dal Comune di Verona alla Regione Veneto con le note comunali in data 24 maggio 2007 prot. 115982 e in data 11 giugno 2007 prot. 130371.

* * *

2) ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE N. 96 DEL 30 NOVEMBRE 2007 DEL CONSIGLIO COMUNALE PER VIOLAZIONE ED ERRATA APLICAZIONE DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 11/2004. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.

Con nota della Giunta comunale del 3 gennaio 2007, il Comune di Verona ha dichiarato la chiusura formale del periodo delle osservazioni.

Con deliberazione n. 34 del 10 aprile 2007, il Consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate.

Successivamente, il PAT e tutti gli allegati sono stati inviati alla Regione Veneto per l'approvazione.

Con nota protocollo N. 497791/570 del 10 settembre 2007, il Dirigente Regionale Direzione Urbanistica e Beni Ambientali ha sospeso i termini di approvazione del PAT (oltre il quale scattava il silenzio - assenso) e lo ha (sostanzialmente) restituito al Comune di Verona, invitandolo ad esaminare le osservazioni pervenute direttamente in Regione dopo la deliberazione consiliare n. 34/2007.

Con la deliberazione consiliare n. 96/2007, l'Amministrazione comunale ha proposto di accogliere una serie di osservazioni, parte delle quali inviate dai privati direttamente in Regione, ma molte pervenute direttamente in Comune dopo la sospensione del procedimento disposta della stessa.

La decisione di esaminare e di accogliere le osservazioni tardive è avvenuta ben oltre il termine fissato dalla legge regionale n. 11/2004 per la loro presentazione e per il loro esame.

La decisione, inoltre, è avvenuta in una fase del procedimento che non consentiva in alcun modo di modificare il PAT senza riprendere la procedura di adozione.

In realtà, l'Amministrazione comunale (ma anche quella regionale) ha proposto solo formalmente l'accoglimento delle osservazioni, ma il vero fine era quello di modificare radicalmente il PAT adottato dalla precedente Amministrazione senza l'onere di dover ricorrere ad una nuova procedura di adozione.

L'azione amministrativa, pertanto, ha avuto come intento, l'elusione del corretto procedimento amministrativo fissato dalla L.R. n. 11/2004.

Tuttavia, anche dal punto di vista procedimentale l'azione amministrativa è del tutto anomala ed illegittima.

L'art. 2 della L.R. n. 11/2004 definisce i contenuti e le finalità della legge.

Il comma 2 del citato art. 2 prevede che le finalità sono perseguite mediante:

a) la semplificazione dei procedimenti di pianificazione, con riduzione di tempi e con **garanzia di trasparenza e partecipazione**;

c) il **coinvolgimento** dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni ambientaliste riconosciute.

Dalla norma si ricava che i **principi fondamentali** in materia di programmazione urbanistica sono quelli di trasparenza, di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti pubblici e privati fin dalla fase di predisposizione e di adozione del PAT.

L'art. 14 della L.R. n. 11/2004 regola il procedimento di adozione ed approvazione del Piano di Assetto del Territorio.

La Giunta Comunale deve approvare il documento preliminare che deve contenere gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e

le scelte strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato e le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.

Successivamente l'art. 5 della citata L.R. n. 11/2004 prevede che nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i Comuni **devono conformare la propria attività al metodo del confronto e della concertazione** con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti e **devono assicurare il confronto** con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.

Alla conclusione della fase di concertazione, il PAT è adottato dal Consiglio Comunale.

Di seguito la Legge disciplina, anche temporalmente ed in modo preciso, il procedimento successivo all'adozione, confermando le precedenti previsioni della L.R. n. 61/1985.

L'art. 14 della citata L.R. n. 11/2004 prevede:

- a) il deposito del piano adottato entro otto giorni dall'adozione;
- b) il periodo di trenta giorni consecutivi di deposito affinché possa essere esaminato dal pubblico;
- c) l'ulteriore periodo di trenta giorni entro il quale chiunque può formulare osservazioni;
- d) le controdeduzioni del Consiglio Comunale alle osservazioni;

e) la trasmissione del piano alla Regione entro trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre osservazioni. La trasmissione avviene unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal Consiglio Comunale;

f) l'obbligo da parte della Giunta Regionale di approvare il piano entro centoventi giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato;

g) la possibilità per la Regione di sospendere il termine entro il quale si forma il silenzio - assenso per una sola volta e per non più di novanta giorni, in relazione alla complessità della istruttoria o al fine di acquisire integrazioni documentali;

h) la possibilità per la Giunta Regionale di introdurre modifiche d'ufficio per situazioni individuate dalla legge;

i) la restituzione del piano al Comune qualora la Giunta Regionale rilevi l'incompletezza del quadro conoscitivo non integrabile, oppure che il piano necessiti del coordinamento territoriale;

l) la possibilità di apportare varianti al piano con le procedure previste per l'approvazione del piano originario.

Dalla lettura della norma si evince che il Legislatore regionale ha voluto attribuire alla procedura di approvazione del piano precise scansioni temporali, dato che il loro mancato rispetto determina la formazione del silenzio - assenso.

Si evince altresì che, una volta che il piano è stato adottato, la sua modifica, **nell'ambito dello stesso procedimento**, può avvenire solo ed

esclusivamente attraverso modifiche d'ufficio per situazioni individuate dalla legge e/o attraverso la restituzione del piano al Comune.

Inoltre, una volta che il piano è stato adottato, anche nelle fattispecie individuate dalla legge, la sua modifica determina un'interruzione del procedimento e la necessità di riprenderlo da una fase che garantisca il rispetto dei principi di partecipazione e di concertazione.

Ogni modifica sostanziale del piano originariamente adottato, in qualsiasi modo avvenga, determina una variante al piano e la necessità di riprendere la procedura amministrativa dall'inizio (doc. preliminare, concertazione, adozione del piano ed osservazioni, approvazione del piano).

L'Amministrazione comunale ha adottato una procedura che, oltre ad essere anomala, è palesemente illegittima.

Utilizzando la sospensione del procedimento disposta dalla Regione, essa stessa palesemente illegittima in quanto avvenuta al di fuori di qualsiasi previsione normativa, attraverso la proposta di accoglimento di osservazioni pervenute *tardivamente* in Regione ed in Comune, il Comune ha apportato modifiche radicali al PAT adottato, modifiche che determinano un contrasto con il documento preliminare e con gli stessi principi fondamentali che hanno guidato la precedente Amministrazione nella predisposizione del PAT, ed ha trasmesso il piano così modificato alla Regione per l'approvazione definitiva, che è avvenuta nel giro di pochi giorni.

Tutto ciò è stato fatto senza iniziare una nuova procedura e senza neppure sottoporre le modifiche alla partecipazione dei cittadini e delle autorità pubbliche.

In sostanza, attraverso il meccanismo della proposta di accoglimento delle osservazioni, il Consiglio comunale **ha adottato un nuovo PAT, radicalmente diverso da quello originariamente approvato dalla precedente Amministrazione,** senza però adeguare il DOCUMENTO PRELIMINARE alle nuove previsioni, e senza sottoporre il PAT alla nuova concertazione, ed alle osservazioni dei cittadini.

A parere della scrivente difesa ciò ha violato i più elementari principi del procedimento amministrativo come di seguito specificato.

Come si è detto, la precedente Amministrazione comunale aveva adottato il PAT con deliberazione consiliare n. 15 del 24 marzo 2006.

Dopo la pubblicazione ed il deposito, erano pervenute 954 osservazioni entro i termini e 76 osservazioni fuori termine.

Con deliberazione n. 34 del 10 aprile 2007, il Consiglio Comunale aveva controdedotto alle osservazioni, approvandone alcune e respingendone altre.

Con nota n. 115982 del 24 maggio 2007, il Comune ha trasmesso gli elaborati in Regione.

Il termine per la formazione del silenzio - assenso si sarebbe formato il 21 settembre 2007 e, al più tardi, il 9 ottobre 2007.

Nel giugno 2007 le nuove elezioni hanno portato al governo di Verona una nuova maggioranza.

Dopo la trasmissione del PAT in Regione, sono pervenute una serie di nuove osservazioni, che prefiguravano un PAT radicalmente diverso da quello adottato.

Come si è detto, la Regione, con nota del 10 settembre 2007, ha comunicato la sospensione del termine per l'esame del PAT, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 della L.R. n. 11/2004, sulla base di una motivazione assai scarsa, senza indicare quali contenuti dovevano essere approfonditi, quali fossero gli elementi di incongruità con gli strumenti sovraordinati e quali fossero le incoerenze del progetto con i contenuti dell'art. 13 della legge n. 11/2004.

Con la medesima nota, la Regione ha inviato al Comune le osservazioni pervenute direttamente affinché il Comune stesso si pronunciasse.

Con la deliberazione n. 96/2007, il Consiglio comunale si è pronunciato sulle osservazioni pervenute direttamente in Regione, ma anche su tutte quelle pervenute successivamente alla nota regionale del 10 settembre 2007 (alcune peraltro con carta intestata allo stesso Comune di Verona), ed ha addirittura proposto di accogliere delle osservazioni che la precedente Amministrazione aveva già esaminato e respinto ritenendole in contrasto con i principi informativi del PAT in approvazione.

Il dato normativo previsto dalla L.R. n. 11/2004 non consente di prevedere una fase ulteriore di osservazioni dopo l'esame del Consiglio comunale di quelle pervenute entro i termini e l'invio delle controdeduzioni dell'Amministrazione comunale alla Regione.

Non è impedito all'Amministrazione comunale, di procedere ad un nuovo esame delle osservazioni tardivamente presentate.

Gli è impedito di farlo all'interno del medesimo procedimento e soprattutto con finalità elusive dei principi di partecipazione e concertazione.

Se la nuova Amministrazione voleva rivedere le scelte della precedente Amministrazione doveva rinnovare la procedura.

Se, invece, si voleva rimanere nell'ambito della medesima procedura già avviata, il termine ultimo per presentare osservazioni, sia pure tardive, nell'ipotesi più favorevole non poteva che coincidere con l'esame delle osservazioni e con le controdeduzioni del Consiglio comunale e cioè con la deliberazione consiliare n. 34 del 10 aprile 2007.

Ogni altra ipotesi che preveda l'esame di osservazioni successive non può che comportare la ripresa della procedura originaria.

Invece, il Comune ha esaminato e proposto di accogliere osservazioni pervenute pochi giorni prima della seduta consiliare del 30 novembre 2007.

Sono proprio le osservazioni *tardive* pervenute in Comune che hanno radicalmente cambiato il PAT.

In tal modo, però, la Regione ha poi approvato un PAT radicalmente diverso da quello che era stato oggetto di concertazione e confronto e di osservazioni da parte dei cittadini.

Si pensi ad esempio alla modificazione del tracciato della galleria delle Torricelle.

I cittadini di Verona, le associazioni ambientaliste e tutti i soggetti che avevano partecipato alla concertazione hanno esaminato un tracciato completamente diverso da quello poi approvato.

Nella previgente disciplina, l'art. 70 della legge regionale n. 61/1985 prevedeva che le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni comportassero l'obbligo di ripubblicare la parte del P.R.G. interessata dalle modifiche apportate.

La nuova legge regionale n. 11/2004 nulla prevede in tal senso.

Tuttavia, il principio di pubblicità e di partecipazione sotteso alla previgente disciplina non è venuto meno con la nuova legge.

Nella L.R. n. 11/2004, proprio per i contenuti del PAT, il principio partecipativo si è rinforzato con la previsione di una nuova fase, la concertazione, e con la conferma della procedura che prevede le osservazioni, e la limitazione del potere della Regione di modificare il piano adottato.

La decisione di esaminare le osservazioni tardive e di proporle alla Regione per l'approvazione realizza un evidente sviamento di potere.

L'interruzione del procedimento è consentita dalla L.R. n.11/2004 solo per specifiche fattispecie.

L'Amministrazione comunale ha utilizzato la norma per perseguire un fine diverso.

Il vero intento non era quello di sospendere il procedimento per consentire l'adeguamento del PAT al contenuto dell'art. 14 della L.R.n. 11/2004, ma di modificare radicalmente il piano adottato, secondo gli intendimenti della nuova Amministrazione comunale.

* * *

3) ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE N. 96 DEL 30 NOVEMBRE 2007 DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 4148 DEL 18 DICEMBRE 2007 PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2001/42/CEE E DEGLI ARTT. 4 e 14 DELLA L.R. N. 11/2004. ILLEGITTIMITÀ PER ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA, PER SVIAMENTO DI POTERE, PER CARENZA DI ISTRUTTORIA PER MANCATO ADEGUAMENTO DELLA VAS.

Come si è detto più volte, con la proposta di accoglimento delle osservazioni da parte dell'Amministrazione comunale, e con l'accoglimento delle stesse da parte della Giunta regionale si è approvato un PAT completamente diverso rispetto a quello oggetto di concertazione ed a quello adottato con deliberazioni n. 15/2006 e 34/2007 del Consiglio Comunale.

Tali modifiche hanno profondamente inciso sul territorio e sull'ambiente, ed il nuovo piano comporterà un impatto ambientale assai diverso, e del tutto sconosciuto, rispetto a quello originariamente esaminato nella Relazione Ambientale redatta ai sensi della Direttiva n. 2001/42/CE e dell'art. 4 della L.R. n. 11/2004.

Occorre premettere che il PAT di Verona è stato adottato con deliberazione n. 15 del 24 marzo 2006 insieme alla Relazione Ambientale.

Questi documenti, insieme all'integrazione al Rapporto Ambientale inviato dal Comune l'8 novembre 2007, sono stati esaminati dalla Commissione regionale per la Valutazione Ambientale Strategica ed hanno consentito alla stessa di esprimere il parere favorevole n. 94 del 6 dicembre 2007.

Nella Relazione Ambientale allegata al PAT **adottato** sono stati esaminati tutti gli impatti che determineranno sull'ambiente i progetti contenuti nel piano urbanistico, anche e soprattutto alla luce dei principi informativi del PAT stesso.

Nella Relazione Ambientale allegata al PAT adottato sono pure individuate le misure compensative di questi progetti e la coerenza delle previsioni contenute nel PAT con i principi informativi del PAT stesso.

Dopo la nota regionale del 10 settembre 2007 che ha sospeso il procedimento di approvazione, la Regione del Veneto ha inviato la nota prot. N. 604803 del 29 ottobre 2007 con la quale ha chiesto un'integrazione della VAS.

Con nota in data 8 novembre 2007 prot. n. 248318 il Comune di Verona ha presentato l'integrazione al Rapporto Ambientale redatto dalla società CAIRE che aveva predisposto la relazione originaria.

In data 31 ottobre 2007 (due giorni dopo la richiesta della Regione), la CAIRE ha trasmesso al Comune l'integrazione al rapporto ambientale.

Il documento trasmesso da CAIRE è stato fatto proprio dall'Amministrazione comunale con deliberazione n. 440 del 5 novembre 2007 della Giunta comunale nella quale si è sostenuto che "le integrazioni fornite a seguito della richiesta della Regione Veneto sono una mera specificazione dei contenuti della VAS adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 15/2006 e controdedotta con delibera n. 34/2007 e non comportano modifiche alla struttura ed alle conclusioni della Valutazione Ambientale Strategica in oggetto".

Dal testo della deliberazione n. 440/2007, risulta chiaro che le modifiche apportate con le osservazioni accolte dal Comune e dalla Regione **non sono state valutate nella integrazione alla Relazione Ambientale.**

Pertanto, la Relazione Ambientale allegata al PAT adottato non ha subito alcuna modifica, **e non ha in alcun modo considerato le modifiche apportate al PAT dalle osservazioni accolte dal Comune e dalla Regione, né poteva farlo dato che le osservazioni sono state controdedotte il 30**

novembre 2007, mentre alcune di esse (tra le più significative) sono state presentate dopo il 5 novembre 2007.

La Commissione regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, nel parere n. 94 del 6 dicembre 2007 ha esaminato il PAT trasmesso dal Comune di Verona.

Dalla lettura del parere n. 94 della Commissione Regionale VAS emerge in modo inequivoco che la Commissione stessa non ha potuto considerare in alcun modo le modifiche apportate al PAT per mezzo delle osservazioni accolte dal Comune e dalla Regione.

Risulta invece il contrario e cioè che la Commissione regionale ha valutato esclusivamente la Relazione Ambientale approvata dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 15/2006 e n. 34/2007.

La Commissione regionale riporta addirittura alcune opere e progetti che non sono più presenti nel PAT approvato definitivamente.

Tutto ciò rende illegittimi i provvedimenti impugnati in quanto le modifiche proposte dal Comune con il parere favorevole all'accoglimento delle osservazioni, ed approvate dalla Regione in via definitiva hanno comportato un PAT diverso da quello che è stato oggetto della Relazione Ambientale.

Occorre innanzitutto richiamare la disciplina che regola la Valutazione Ambientale Strategica.

L'art. 4 della legge regionale n. 11/2004 prevede: *“Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale,*

provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano".

Si tratta della norma che impone all'Amministrazione di far precedere l'approvazione del PAT dalla VAS.

La norma sottopone alla VAS il PAT e non il Piano degli Interventi. Pertanto, la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione **devono essere valutate con il PAT e non con il P.I.**

La norma attua la Direttiva 2001/42/CE.

L'art. 4 della Direttiva citata prevede:

*"La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata **durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione** o all'avvio della relativa procedura legislativa".*

L'art. 2 della Direttiva descrive le definizioni e prevede:

"b) per "valutazione ambientale" s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;

c) per "rapporto ambientale" s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;

d) per "pubblico" s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi".

L'art. 5 della Direttiva citata prevede:

"Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo".

L'art. 6 della Direttiva prevede:

"La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico. 2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima

dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa".

La Direttiva è stata recepita dal D. Lgs. 16/01/2008 n. 4 ma le sue disposizioni dovevano già essere applicate alla formazione del PAT, in virtù dell'art. 4 della L.R. n. 11/2004.

Dalla Direttiva 2001/42/CE deriva:

- che la VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua adozione;

- che deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative;

- che la proposta di piano ed il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico che devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere prima dell'adozione del piano stesso.

- che gli effetti significativi devono essere rapportati agli obiettivi ed all'ambito territoriale del piano;

- che diversi obiettivi rispetto a quelli originari devono comportare una nuova valutazione.

Le previsioni della Direttiva 2001/42/CE sono state puntualmente adempiute dalla precedente Amministrazione comunale, che, insieme alla adozione del PAT ha approvato la Relazione Ambientale contenente tutte le valutazioni riferite ai piani e progetti contenute nello strumento urbanistico.

Successivamente all'adozione, la Relazione Ambientale è stata sottoposta alle consultazioni ed alla valutazione del pubblico.

Ciò non è stato fatto con le modifiche proposte dall'attuale Amministrazione comunale ed approvate dalla Regione.

Dopo la proposta di accoglimento delle osservazioni il PAT con le proposte di modifica non è stato posto a disposizione né del pubblico né delle autorità, ed è stato inviato immediatamente alla Regione per l'approvazione definitiva che è avvenuta in pochi giorni.

L'accoglimento delle osservazioni ha comportato radicali modifiche del piano urbanistico.

Ciò, evidentemente, determinerà rilevanti impatti sull'ambiente, sulla sostenibilità dei progetti previsti nel PAT, sulle misure compensative e sulla coerenza tra il piano urbanistico ed i suoi principi informativi.

Ad esempio per quanto riguarda la Galleria delle Torricelle, la modifica del tracciato, con la previsione di un tracciato alternativo, determina un sicuro impatto sul territorio (diverso da quello previsto originariamente).

Sempre a titolo di esempio, la mancata previsione del Parco delle Colline, di grande estensione, indicato nel PAT inviato alla Regione nel maggio del 2007 come opera di mitigazione e compensazione, avrebbe imposto la necessità di procedere alla verifica ed all'individuazione di ulteriori misure compensative.

Ciò che appare più grave, e più illegittimo, è il fatto che l'Amministrazione comunale, e successivamente anche l'Amministrazione Regionale, hanno approvato il PAT senza rinnovare la VAS, senza cioè

compiere una verifica sugli effetti provocati dalla diversa programmazione urbanistica sull'ambiente.

Si può senz'altro sostenere che il PAT di Verona è stato approvato definitivamente senza una valida VAS dato che quella precedente si riferiva ad una situazione che era assai diversa.

Non può essere negato che le modifiche introdotte con la proposta di accoglimento delle osservazioni non abbia modificato radicalmente il PAT, ed ancora prima il Rapporto Ambientale.

Se si esamina il parere n. 94 del 6 dicembre 2007 della Commissione Regionale VAS, si può comprendere in pieno la censura di illegittimità che viene proposta nei confronti dell'azione dell'Amministrazione comunale e della Regione.

Il parere n. 94 è articolato e motivato su una serie di questioni che riguardano la Relazione Ambientale approvata con la deliberazione n. 15 del 24 marzo 2006 di adozione del PAT.

A pag. 3 del parere si fa riferimento alle sole osservazioni (1042 di cui 12 relative al rapporto ambientale) pervenute nei termini e controdedotte dal Comune con la deliberazione n. 34/2007.

Eppure le questioni che sono state poi oggetto di radicale modifica con la proposta di accoglimento delle osservazioni sono assai rilevanti nel parere della Commissione Regionale VAS.

Si pensi, ad esempio, alla decisione dell'Amministrazione comunale (mediante accoglimento di alcune osservazioni) di eliminare la delimitazione fisica alla nuova edificazione (la linea rossa perimetrale della tavola 4 adottata con deliberazioni n. 15/06 e n. 34/07).

La linea indicava concretamente i limiti fisici alla nuova edificazione, anche e soprattutto sulla base dei fondamentali principi enunciati con il PAT adottato: quelli che prefiguravano la cosiddetta città compatta.

La scelta di togliere la linea rossa (con tutte le conseguenti modifiche alle NTA di cui si parlerà) va nella direzione esattamente opposta all'obiettivo della città compatta.

Il P.I. potrà decidere liberamente e volta per volta, anche mediante varianti allo stesso, di individuare la volumetria consentita nelle singole ATO (ma anche altra volumetria di rilevantissima consistenza) senza alcun riferimento alla città compatta, e cioè all'idea di concentrare le trasformazioni nel tessuto urbano esistente, limitando fortemente l'erosione degli spazi aperti.

Non si discute in questa sede la possibilità per l'Amministrazione di attuare tali scelte, ma ciò che è illegittimo è aver realizzato tali scelte senza prevedere gli effetti delle modifiche sull'ambiente e sul territorio che porta inevitabilmente con sé tale scelta.

I principi sottesi alla individuazione del limite fisico alla nuova edificazione sono stati ben enunciati nel parere n. 94 della Commissione Regionale.

Tali principi sono stati determinanti per la concessione del parere favorevole.

A pag. 12 del parere n. 94, si sostiene che *"Il Piano risponde alla domanda di incremento insediativo concentrando le trasformazioni nel tessuto urbano esistente, in coerenza con l'obiettivo della città compatta e limitando fortemente l'erosione degli spazi aperti"*.

A pag. 22 del parere n. 94, si indica *“la definizione dei limiti fisici alla nuova edificazione come contenuto principale posto al centro dell’azione del PAT”*, mentre a pag. 29 si sostiene che *“Le azioni che hanno portato alla definizione del PAT si possono raccogliere in omogenei ambiti di azione: 1. di tipo strategico riferite agli ambiti urbani da trasformare riguardante particolarmente e il sistema della mobilità: *i limiti fisici alla nuova edificazione”*.

A pag. 33 del parere n. 94, si sostiene che *“La LR 11/2004 fa ritenere che il PAT non contempli una esplicita e sistematica individuazione delle aree interessate dai processi di nuovo insediamento. Tuttavia la delimitazione del campo massimo di estensione delle aree insediabili e la attribuzione per ATO di carichi insediativi massimi concorrono a circoscrivere il campo delle localizzazioni possibili”*.

A pag. 34 è riportato il capitolo delle *“misure di mitigazione delle criticità”*. Si sostiene che *“Gli effetti conseguenti l’attuazione di un Piano di governo del territorio implicano, nel loro complesso, significative trasformazioni a carico dei comparti ambientali coinvolti. Il PAT, relativamente alle misure di mitigazione e compensazioni, appare improntato secondo principi di sostenibilità. Tali scelte risultano essere *concentrare il carico insediativo nell’ottica della “città compatta” proposta dal PAT... L’operazione è evidentemente complessa e rilevante e l’attuazione del PAT comporta un aumento del carico urbanistico, che determina un aumento potenziale dei fattori di pressione sul territorio e che devono essere ricondotti a valori di sostenibilità. La sinergia tra percorso di Piano e percorso valutativo della VAS ha innanzitutto consentito di perfezionare alcune disposizioni*

normative specifiche volte alla complessiva mitigazione e/o compensazione degli effetti conseguenti la localizzazione di opere, insediamenti e infrastrutture”.

A pag. 39, si affronta il tema delle “criticità derivanti dal consumo di suolo e loro mitigazioni” e si sostiene: “ Il consumo di suolo, il cui valore attuale (superficie urbanizzata pro capite) è, secondo l’analisi effettuata, relativamente contenuto se confrontato con la situazione di altri comuni simili, aumenterà in valore assoluto di circa 167 ettari al 2016, ma con un tasso d’incremento annuo ampiamente ridotto rispetto al passato. Questi risultati in relazione all’obiettivo di contenimento del consumo di suolo, dipendono intermente dalla scelta strategica di concentrare una quota molto rilevante delle nuove previsioni insediative (68 %) non su aree di espansione, quindi su terreni agricoli ma su aree che fanno già parte della città costruita, per la maggior parte siti industriali dismessi nell’area di Verona Sud, il cui recupero sarà l’occasione per riqualificare il sistema ambientale nel suo complesso. La sottrazione di tale risorsa risulta comunque irreversibile e la complessa manovra sul sistema del verde urbano, oltre che avere un indubbio beneficio sulla mitigazione del microclima urbano, appare compensativa di tale effetto ...”.

Infine, il parere n. 94 conclude (pag. 42): “Per il PAT di Verona va segnalato, in conclusione, che uno degli aspetti qualificanti consiste nell’elevata incidenza degli interventi di riqualificazione di aree già urbanizzate rispetto agli episodi di nuova espansione. Poiché questo parametro caratterizza fortemente la filosofia del Piano diventa decisivo il suo controllo anche in fase attuativa”.

Sono evidenti gli effetti su tale impostazione della scelta di togliere i limiti fisici alla nuova edificazione.

Detti limiti (la presenza della linea rossa) costituivano un elemento fondamentale nella valutazione della VAS.

Aver tolto la linea rossa doveva comportare una integrazione se non addirittura un rifacimento della VAS quantomeno per individuare soluzioni diverse da quelle previste nel parere n. 94.

In materia ambientale e di mitigazione e/o compensazione degli effetti conseguenti la localizzazione di opere, insediamenti e infrastrutture, la coerenza della VAS al PAT originariamente adottato (e quindi l'incoerenza con quello definitivamente approvato) è ancora più marcata.

E' ancora più evidente, pertanto, la necessità che l'accoglimento delle osservazioni fosse accompagnato da una nuova Relazione Ambientale o quantomeno da una sua integrazione.

A pag. 12 del parere n. 94, si sostiene: *“Mentre per l'urbano le trasformazioni si prefigurano più come riqualificazione di ambiti degradati, ove, pur con incremento del carico insediativo, si riorganizzano le funzioni sociali mediante l'adeguamento dei servizi (verde, mobilità), per l'extraurbano si configurano interventi di conservazione e riqualificazione. **Le previsioni di tutela della Collina e dell'ambito dell'Adige si prefigurano come tutela attiva.** Infatti le norme di riferimento rilevano, oltre alla necessità di contenere l'ulteriore edificazione, la necessità di promuovere la riqualificazione del paesaggio, con il recupero dell'architettura rurale, con la salvaguardia ed il restauro dei terrazzamenti con muri a secco, con il contenimento dell'espansione degli arbusteti nelle aree prative collinari, con la riqualificazione dell'ambito fluviale”.*

A pag. 20 del parere n. 94 sono definite le criticità ambientali.

Tra le altre vi sono l'assenza di parchi urbani, la criticità biologica riscontrabile negli ambienti acquatici dell'Adige, la pressione della crescita urbana sull'agricoltura, da considerare come risorsa da valorizzare, soprattutto nel territorio collinare e vallivo.

La relazione prosegue: *“risulta fondamentale indicare, quali elementi di valore e fragilità ambientale, l'ambito collinare, il sistema fluviale dell'Adige, l'area delle risorgive. Essi possono essere considerati come gli elementi fondamentali di appoggio di una futura rete ecologica comunale la quale... dovrà comunque potersi avvalere... del sistema del Parco delle Mura e dei Forti, in area urbana, e, in area extraurbana, di un territorio agricolo il più possibile conservato ed anzi riqualificato. In tal senso occorre evitare il più possibile la trasformazione della SAU”.*

Sempre a pag. 21 del parere n. 94, si sostiene che: *“Il processo di VAS, integrato al processo del PAT, ha consentito a quest'ultimo di cogliere la mappa delle criticità, e di rispondervi attraverso l'assunzione di strategia, politiche ed azioni che trovano riscontro sia negli elaborati cartografici che nel disposto normativo. Ad esempio il PAT, a fronte di una iniziale carenza delle dotazioni di aree a verde, individua ora un sistema di parchi e spazi verdi esteso e connesso, articolato in Parchi territoriali (...Parco delle Colline Veronesi di 6470 ha...), Parchi urbani.... e aree di ammortizzazione e transizione (di 1030 ha)...”*.

A pag. 29 del parere, si sostiene che: *“Le azioni che hanno portato alla definizione del PAT si possono raccogliere in omogenei ambiti di azione:*

2. obiettivi di tutela, qualificazione e valorizzazione

Centri storici

3. Rete Ecologica

corsi d'acqua, arene, doline, paleovalvi

4. il sistema dei parchi

Parco della Collina

5. Il territorio agricolo

*Il percorso di Valutazione Ambientale, essendo stato in questa specifica esperienza sincronizzato con quella di pianificazione ... **ha spesso comportato l'inserimento di direttive o prescrizioni specifiche all'interno dell'apparato normativo legato al piano**".*

Va da sé che laddove le direttive e le prescrizioni specifiche vengono modificate, anche la Relazione Ambientale deve essere rivista.

Che vi sia stata una radicale modifica del PAT risulta abbastanza evidente.

Le modifiche verranno illustrate in un successivo vizio. Per quanto riguarda il vizio qui esaminato, appare sufficiente riassumere alcune delle principali modifiche, che danno l'immediata percezione del vero intendimento perseguito dall'Amministrazione comunale e da quella regionale.

Oltre agli aspetti già rilevati, relativi all'eliminazione del Parco delle Colline, alla radicale modifica del Tracciato della Galleria delle Torricelle, alla eliminazione del limite fisico alla nuova edificazione, si richiamano:

➡ le modifiche all'art. 13 delle NTA mediante le quali si è demandato al P.I. il potere di cambiare, senza particolari limiti, i perimetri dei centri storici, di prevedere la demolizione e la ricostruzione di edifici siti nel contesto di valore storico - architettonico, laddove il PAT adottato escludeva la demolizione completa degli edifici;

➡ la modifica dell'art. 17 delle NTA, laddove prevede la possibilità di ampliamenti per il miglioramento funzionale di attività site in zone improprie nelle fasce di rispetto dei fiumi, torrenti e canali;

➡ la modifica dell'art. 34 delle N.T.A. che consente l'edificazione nei paleoalvi;

➡ il rinvio al P.I. della ricatalogazione dei giardini storici (art. 35 delle NTA);

➡ la modifica dell'art. 47 delle NTA che consente al P.I. di ricollocare le zone pianificate dal vigente P.R.G., non comprese nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata, senza che ciò comporti sottrazione di SAU e senza che ciò modifichi i limiti quantitativi previsti per le singole ATO, con ciò aumentando sia la volumetria massima prevista dal PAT sia l'area sottratta alla superficie agricola utilizzata;

➡ l'importantissima modifica all'art. 50 delle NTA che, togliendo di mezzo il limite fisico alla nuova edificazione, consente di inserire negli ambiti di urbanizzazione consolidata tutta una serie di aree che modificheranno significativamente la SAU, e renderanno sterili ed insignificanti le previsioni volumetriche per ciascuna ATO, attribuendo addirittura al P.I. il potere di modificare le previsioni dell'urbanizzazione consolidata senza che ciò costituisca variante al PAT;

➡ l'introduzione dell'art. 51 delle NTA riferito alle aree residuali e periurbane, la cui individuazione è delegata al P.I, anche questa destinata ad incidere sia sul concetto di città compatta, sia sulla SAU, sia sui limiti quantitativi indicati dal PAT per ogni singola ATO;

➡ la modifica del vecchio art. 51 delle NTA, trasformato nell'art.

52 e radicalmente modificato con l'eliminazione del limite fisico alla nuova edificazione, e del divieto di realizzare nuova edificazione diversa da quella agricola, e con la delega a PI di individuare gli ambiti nei quali non è consentita la nuova edificazione,

➡ la modifica degli artt. 53 e 54 delle NTA riguardanti le aree di riqualificazione e riconversione e le aree industriali di ristrutturazione;

➡ la modifica dell'art. 55 delle NTA che introduce tra le aree destinate ai programmi complessi l'Ex gasometro e le aree limitrofe, togliendo le aree del Seminario, e delegando ancora una volta al P.I. il compito di prevederne di ulteriori senza alcuna specificazione né direttiva;

➡ la modifica dell'art. 60 delle NTA, ora art. 59 che delega al P.I. la funzione di variare il perimetro dei parchi, e toglie, come si è detto, la previsione del Parco delle Colline;

➡ la modifica dell'art. 61 delle NTA (ora art. 60) che riguarda zona agricola, e che delega al P.I. la funzione di riperimetrare la zona a prevalente destinazione agricola;

➡ la modifica dell'art. 62 delle NTA (ora art. 61), riferita alle importanti zone di ammortizzazione e transizione, previste nel PAT adottato (e nel Parere n. 94 della Commissione Regionale VAS) come zone strategiche per rispondere alle criticità, a prevalente destinazione agricola, e sottoposte a particolare tutela, il cui perimetro è ora delegato al P.I. che potrà prevedere anche nuove edificazioni;

Ulteriori elementi che avrebbero dovuto comportare l'integrazione della Relazione Ambientale riguardano le infrastrutture ed in particolare la modifica dei tracciati delle principali infrastrutture (prima tra tutte il tracciato

della galleria delle Torricelle) e la delega al P.I. di modificarli senza alcun limite (modifica dell'art. 67 delle NTA ora art. 66), inserendo nel PAT solo le direttrici vettoriali di collegamento.

Con riferimento a tale questione, l'Amministrazione sostiene di aver sostituito la precedente previsione dei tracciati limitandosi ad indicare solo le direttrici vettoriali di collegamento.

Già questo è illegittimo in quanto non si comprende come sia possibile individuare l'impatto di tracciati che saranno poi modificati anche radicalmente dal P.I.

In ogni caso, alcuni tracciati, come quello della Galleria delle Torricelle, di grande impatto ambientale, sono stati radicalmente modificati.

La Relazione Ambientale è stata realizzata (ed ha individuato le problematiche) sulla base di un PAT che individuava i tracciati principali e ne prevedeva per ciascuno l'impatto e le mitigazioni.

A pag. 36 del parere n. 94, si prevede: *“La manovra infrastrutturale programmata dal PAT di Verona è uno dei suoi punti di forza, volta alla ricerca della mitigazione complessiva delle attuali problematiche. Il PAT, oltre a recepire il tracciato del progetto approvato della tramvia comunale e provinciale...prevede la seguente serie di infrastrutture con funzione di mitigazione...”*.

Il parere prosegue con una parte che evidenzia in modo assai vistoso le scelte illegittime compiute dall'Amministrazione comunale e regionale senza adeguare la VAS.

Sempre a pag. 36 del parere, si sostiene: *“Altro aspetto che è stato considerato nel percorso valutativo, è la norma che stabilisce il rapporto tra le previsioni del PAT e quelle di un altro strumento di primaria importanza per*

l'organizzazione dell'assetto infrastrutturale della città, il PUM (art. 78 criteri di interdipendenza tra le previsioni del PAT, del P.I., e del Piano Urbano della Mobilità – PUM), poiché pare chiaro che il conseguimento di piene condizioni di sostenibilità nello scenario insediativo disegnato dal PAT richiede manovre di accompagnamento relative alla mobilità sostenibile La realizzazione delle infrastrutture, se da un verso risulta necessaria per far fronte in maniera sostenibile all'aumento della domanda di mobilità, deve poter avvalersi di misure mitigative di accompagnamento. A tal proposito l'apparato normativo del PAT prevede:

*1. Ai sensi dell'art. 24 Infrastrutture della mobilità – fasce di rispetto delle NTA il P.I. **completa** l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto ...;*

2. il P.I. viene incaricato di individuare gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela...”.

In relazione alla previsione dei tracciati, assai importanti sono le previsioni di pag. 39 e 40 del parere n. 94 relative alle misure compensative.

Si sostiene: “A livello di misure di compensazione, grande rilevanza assume nel suo complesso la manovra sul sistema del verde: il PAT individua un sistema di parchi e spazi verdi esteso e connesso, articolato in parchi territoriali ... Parchi urbani... e aree di ammortizzazione e transizione. Nel loro complesso trattasi di zone che per la loro collocazione ... costituiscono elementi centrali del progetto urbano di tutela e valorizzazione ambientale ed ecologica e contribuiscono in modo determinante al miglioramento della qualità urbana e territoriale. Le misure di conservazione e/o miglioramento sono indicate nell'art. 60 “Ambiti dei Parchi o per la formazione dei Parchi e delle riserve naturali di interesse comunale” delle NTA e prevedono:....”.

La previsione non prende neppure in considerazione le modifiche apportate al PAT per mezzo delle osservazioni.

Dopo il loro accoglimento, l'art. 60 delle NTA è divenuto l'art. 59, con notevoli modifiche che non sono riportate nel parere dato che quest'ultimo continua a riferirsi all'art. 60 delle NTA ed a riportarne la medesima formulazione adottata dalla precedente Amministrazione.

Eppure le differenze tra il precedente art. 60 e l'art. 59 approvato dal Comune e dalla Regione in conseguenza delle osservazioni, sono radicali: ad esempio il vecchio art. 60.06 lettera c) prevedeva che il PAT sottoponesse a disciplina specifica di parco di interesse locale *“tutti i beni immobili ricadenti nell'ambito 60.03.05 – Ambito delle Colline Veronesi”*.

Il nuovo art. 59.07 esclude completamente la lettera c) togliendo di mezzo la sottoposizione degli immobili esistenti su una vastissima area alla disciplina specifica di parco di interesse locale.

Tale previsione, unitamente all'eliminazione della frase “definiscono il Parco delle Colline Veronesi” precedentemente contenuta nell'art. 60.34 ed eliminata dal nuovo art. 59.33, hanno cancellato il Parco delle Colline Veronesi.

Il PAT approvato, pertanto, è illegittimo perché non supportato da una VAS che tenga conto delle rilevanti modificazioni apportate nella fase finale del procedimento e perché afflitto da una grave contraddizione intrinseca dato il contenuto del parere favorevole della Commissione Regionale per la VAS.

* * *

4) ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE N. 96 DEL 30 NOVEMBRE 2007 DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 4148 DEL 18 DICEMBRE 2007 PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 92/43/CEE, DEL D.P.R. N. 357/1997 E DELLA D.G.R.V. N. 3173 DEL 10 OTTOBRE 2006. ILLEGITTIMITÀ PER ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA, PER SVIAMENTO DI POTERE, PER CARENZA DI ISTRUTTORIA PER MANCATO ADEGUAMENTO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE.

Le suesposte argomentazioni di carattere generale riferite alla VAS possono essere riproposte anche nei confronti del mancato adeguamento della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Come risulta dal parere n. 94 della Commissione regionale VAS, il Comune di Verona, unitamente al PAT adottato, aveva trasmesso alla Regione anche la Valutazione di Incidenza Ambientale, essendo il territorio oggetto di pianificazione interessato da alcuni Siti di Importanza Comunitaria.

In particolare, sono presenti i S.I.C. n. IT3210043 - Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest, S.I.C. IT3210042 - Fiume Adige tra Verona Est e Legnago, SIC IT 3210012 - Val Galina e Progno Borago.

Il PAT approvato ha modificato in modo rilevante alcune di queste aree.

Ad esempio, a nord della città, dalla Diga del Chievo fino al confine della Provincia di Verona, si sviluppa il S.I.C. n. IT3210043.

Il diverso tracciato della galleria delle Torricelle recepito nel PAT approvato dalla Regione ricade in questa area, che interseca il Fiume Adige prima della Località Parona.

E' evidente l'impatto che avrà quest'opera sul S.I.C.

Con il Piano adottato è stata elaborata una Valutazione di Incidenza Ambientale che non prevedeva questa opera.

Anche per il S.I.C. IT3210042, per il tratto Verona est fino alla foce dell'Adige, nel PAT approvato sono previste nuove strade (ad esempio in Loc. Lazzareto), che il PAT adottato non prevedeva.

La Valutazione di Incidenza Ambientale avrebbe dovuto essere aggiornata e modificata, così da prevedere eventuali nuove misure compensative da realizzare.

Il PAT approvato è dunque illegittimo perché non supportato da una Valutazione di Incidenza Ambientale adeguata alle relevantissime modificazioni introdotte nella fase conclusiva del procedimento.

* * *

5) ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETA N. 4148 DEL 18 DICEMBRE 2007 PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA; PER ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI PRESUPPOSTI IN QUANTO ASSUNTI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DELLA L. 11/2004; ILLEGITTIMITÀ PER ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE, PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI E PER CARENZA DI ISTRUTTORIA IN ORDINE AD ELEMENTI ESSENZIALI DELLA FATTISPECIE.

I. I vizi d'illegittimità che affliggono tutti i provvedimenti della fattispecie procedimentale a formazione progressiva a partire dalla nota regionale del 10 settembre 2007 si riverberano ineludibilmente sulla deliberazione regionale di approvazione del PAT di Verona, che risulta viziata *in primis* per illegittimità derivata.

II. La deliberazione regionale n. 4148/2007 è illegittima anche per i vizi che affliggono i principali atti immediatamente presupposti e cioè il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale reso nella seduta del 14 dicembre 2007 (allegato A), la Valutazione Tecnica Regionale (VTR) del 14 dicembre 2007 arg. n. 717 del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio (allegato A1).

La deliberazione della Giunta regionale n. 4148/2007, nonché il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale e la positiva VTR, che della prima fanno parte integrante e costituiscono il contenuto essenziale, violano palesemente l’art. 14 della L.R. 11/2004 e, in particolare, le norme che disciplinano i poteri della Regione in sede di approvazione del PAT e sono comunque assolutamente insufficienti quanto alla motivazione in ordine alla sussistenza di elementi legittimanti essenziali della fattispecie normativa.

Giova ricordare che la L.R. 11/2004 ha ridotto i casi nei quali la Regione, nell’approvare il PAT, può introdurre modifiche d’ufficio.

L’art. 45 della previgente L.R. n. 61/1985 individuava sei ipotesi in cui la Regione poteva introdurre modifiche d’ufficio allo strumento urbanistico generale.

L’art. 14, comma 6, della L.R. 11/2004 ha ridotto le dette ipotesi a tre e le ha caratterizzate come “necessarie ad assicurare:

- a) la compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP;*
- b) la coerenza della scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;*
- c) la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonico.”*

Pertanto, per quanto qui interessa, le osservazioni cui il Comune abbia controdedotto con parere favorevole all'accoglimento totale o parziale, sarebbero state suscettibili di essere accolte dalla Regione con le conseguenti modifiche d'ufficio al PAT, solo ed esclusivamente se fossero state "necessarie ad assicurare" quanto previsto dal predetto elenco da a) a c).

Amnesso in via di mera ipotesi che, con la deliberazione consiliare n. 96 del 30 novembre 2007, il Comune di Verona abbia validamente controdedotto alle osservazioni presentate *tardivamente* - dopo la deliberazione consiliare n. 34 del 10 aprile 2007 di controdeduzioni alle osservazioni - (il che si esclude decisamente per quanto argomentato nella illustrazione dei suesposti motivi di impugnazione), risulta evidente che, nell'introdurre modifiche d'ufficio al PAT trasmesso dal Comune, la Regione Veneto ha esorbitato rispetto ai poteri affidati dall'art. 14, comma 6, della L.R. 11/2004.

Gli atti impugnati sono comunque totalmente carenti di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, comma 6, citato.

Per chiarezza espositiva, giova riportare i passaggi della motivazione del parere favorevole del C.T.R. (pagg. 27 e 28) all'integrale accoglimento di 19 osservazioni e al parziale accoglimento di 10 osservazioni, tutte *tardive*, alle quali il Comune di Verona aveva controdedotto favorevolmente con la deliberazione consiliare n. 96 del 30 novembre 2007:

" ... Per quanto riguarda gli aspetti generali di ordine metodologico, sono state affrontate alcune questioni che pur non riguardando direttamente aspetti attinenti alla concreta organizzazione urbanistica del territorio ne influenzano le modalità espressive. In particolare con le osservazioni vengono sottolineati i distinti ambiti di interesse che, in conformità al dettato normativo regionale, costituiscono gli specifici

ambiti che il doppio livello di pianificazione (PAT e PI) intende demarcare. Ritenendo condivisibile la sostanza di queste osservazioni, le proposte di accoglimento, pur confermando i principi contenuti nella relazione tecnica, la integrano, precisando i due livelli di Pianificazione PAT -PI. Le proposte evidenziano e confermano le scelte urbanistiche che stanno alla base della scelta strategica della cosiddetta "città compatta", rappresentata dalla "città consolidata" le cui principali direttrici di espansione sono rappresentate dalle aree residuali periurbane" poste ai suoi margini e sono volte a superare l'eccessiva rigidità derivante dai limiti fisici alla nuova edificazione precedentemente individuati, rimandando al Piano degli Interventi le scelte operative di precisa localizzazione con assegnazione delle destinazioni d'uso e i pesi insediativi, in conformità ai contenuti del PAT.

La proposta di accoglimento, di tali osservazioni, tendente a rimuovere, di fatto, l'eccessiva rigidità dello strumento di primo livello, il quale, si appropriava di contenuti eccedenti la portata dell'art. 13 della L.R. n. 11/04. In altre parole sembra più rispettoso dell'impianto normativo della legge regionale confermare per quella che viene indicata come delimitazione fisica alla nuova edificazione (la linea rossa perimetrale della tav. 4 di cui alle deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/06 e n. 34/07) una natura fisica finalizzata alla tutela delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico agronomiche e integrità fondiaria del territorio, tutele più consone allo strumento (il PAT), rimandando poi alla sua sede naturale (vedasi disposto di cui all'art. 17 della L.R. n. 11/04), quella del PI, la concreta e puntuale individuazione degli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione. ... Parimenti, il tematismo relativo alla viabilità di progetto riportato alla Tav.

4 è stato rappresentato non più come "nuovi tracciati stradali" ma quale "direttrici vettoriali di collegamento" che rappresentano la nuova strategia viabilistica. ... Le proposte formulate a seguito della presentazione di alcune osservazioni hanno comportato integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione relative alle aree per la riqualificazione, riconversione e ristrutturazione delle aree produttive. Riunendo in un solo articolo (art. 54) i contenuti degli artt. 53 e 54 di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15/06 e n. 34/07 si è meglio adeguato il Piano allo strumento sovraordinato (PAQE) estendendo l'ambito e le previsioni di riqualificazione alla Zai storica e alla zona del Basso Acquar. Da ultimo le proposte formulate a seguito di specifiche osservazioni riguardanti il tematismo delle zone produttive fuori zona permettono coerentemente con gli indirizzi contenuti nell'accordo con la Provincia gli ampliamenti previsti in sede di adozione e controdeduzione della variante n. 276 attualmente in attesa dell'approvazione Regionale."

Alle susposte argomentazioni, segue l'elenco numerico, tra le altre, delle 19 osservazioni di cui il C.T.R. propone l'accoglimento e delle 10 osservazioni di cui l'organo consultivo propone l'accoglimento parziale.

Si tratta di argomentazioni che mirano (a torto, come si dirà) a "sanare" l'eccessiva rigidità con cui è stato pensato il PAT di Verona in relazione ai contenuti propri disciplinati dall'art. 13 della L.R. 11/2007, per riportarlo a contenuti asseritamente *più consoni* al dettato normativo, o di valutazioni di merito circa la soluzione progettuale di alcuni *tematismi* o circa il contenuto di alcune norme tecniche di attuazione, proposte in alcune osservazioni *tardive* - accompagnate da parere favorevole all'accoglimento del Comune - ritenute *più consone, migliori o più coerenti* dalla Regione.

Ebbene, né la motivazione del parere favorevole all'accoglimento totale (per 19 osservazioni) o all'accoglimento parziale (per 10 osservazioni) espressa in via sintetica nell'atto stesso, e sopra riprodotta, né le singole motivazioni afferenti le distinte osservazioni - contenute nelle tabelle da pag. 33 a pag. 118 del parere medesimo - fanno mai riferimento alla necessità dell'accoglimento delle stesse e alla conseguente modifica d'ufficio del PAT al fine di assicurare quanto previsto nell'elenco da a) a c) del comma 6 dell'art. 14.

Né altro atto presupposto, né la deliberazione regionale n. 4148/2007 si peritano di motivare al riguardo, non avendo peraltro gli organi regionali preventivamente svolto alcuna istruttoria in merito.

Ciò premesso, gli atti e i provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione dell'art. 14 della L.R. 11/2004 e per eccesso di potere per insufficienza della motivazione, per travisamento dei presupposti legittimanti e per carenza di istruttoria.

* * *

6) ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETA N. 4148 DEL 18 DICEMBRE 2007 PER ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI PRESUPPOSTI, ASSUNTI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELLA L. 11/2004; ILLEGITTIMITÀ PER ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA E PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE E PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI.

La deliberazione della Giunta regionale n. 4148/2007, nonché il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale e la positiva VTR, che della prima fanno parte integrante e costituiscono il contenuto essenziale, violano palesemente l'art. 13 della L.R. 11/2004.

Ammesso in via di mera ipotesi che la Regione potesse legittimamente

accogliere le osservazioni *tardive* non caratterizzate dai requisiti di cui al comma 6, lett. da a) a c), dell'art. 14 L.R. 11/2004 (il che si esclude decisamente, come più sopra illustrato), in ogni caso, con il parere favorevole del 14 dicembre 2007, il C.T.R. ha violato l'art. 13 della L.R. più volte citata, travisando palesemente quelli che sono i contenuti, obbligatori o facoltativi, che la norma demanda al PAT.

In particolare, a pag 28 del parere (ma anche a pag. 19), il C.T.R. afferma che *“La proposta di accoglimento, di tali osservazioni (cfr. quelle favorevolmente controdedotte con la deliberazione consiliare n. 96/2007) tende a rimuovere di fatto l'eccessiva rigidità dello strumento di primo livello, il quale si appropriava di contenuti eccedenti la portata dell'art. 13 della L.R. n. 11/04.”*, proseguendo poi nell'argomentare quello che viene proposto con un doveroso riequilibrio tra contenuti del PAT e del futuro PI, in vista di assetto del primo *“più rispettoso dell'impianto normativo della legge regione”*.

Nulla di più arbitrario.

L'art. 13 individua i contenuti del PAT e fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili.

E' stato affermato che *“Astrattamente, per il piano di assetto del Territorio, sarebbero configurabili due diverse impostazioni. Secondo una tesi “minimalista” il piano dovrebbe avere un contenuto limitato alle c.d. invariante urbanistiche ed agli orientamenti strategici e di massima dello sviluppo insediativi assumendo valenza conformativa del territorio ma non della proprietà ... in altre parole esso dovrebbe limitarsi a definire e specificare gli obiettivi di tutela demandando all'autonomia comunale, che trova esplicazione nel piano degli interventi, la definizione delle politiche del territorio. Ebbene, dall'analisi dei contenuti del*

Piano di Assetto del Territorio elencati nell'art. 13 della legge ... messi a confronto con i contenuti del Piano degli Interventi elencati nell'art. 17... sembra evidente che non è affatto prevalsa la tesi minimalista ma un'impostazione tesa ad ampliare i contenuti del piano di assetto del territorio enfatizzandone al massimo il ruolo a scapito del piano degli interventi".

In tal senso, tra i primi commentatori, si è espresso anche De Zotti, in *Amministrazione e politica del territorio: contenuti del P.A.T. e del P.I.*, Riv. Amm. Reg. Ven. 2004, pag. 141 ss., che prosegue nel descrivere i contenuti del PAT e del PI suddividendoli in tre categorie: "Vi sono alcuni dei contenuti del Piano di Assetto del Territorio che possono senz'altro essere ascritti alle componenti strutturali e che costituiscono il **contenuto minimo indefettibile** del Piano nel nuovo sistema di articolazione degli strumenti di pianificazione comunale. Appartengono a questa categoria i seguenti contenuti:

... lettera b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invariants di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore);

lettera l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione.

Altri contenuti hanno invece carattere meramente ricognitivo o normativo ...

Vi sono invece contenuti che **assumono o possono assumere** una diretta valenza conformativa della proprietà ... Appartengono a questa categoria le lettere:

e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale; ...

h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43;

j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;

k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili; ...

o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c);

p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi."

E' poi necessario considerare che le norme del Titolo III della legge (aree per servizi e vincoli), del Titolo IV (norme specifiche) e del Titolo V (tutela ed edificabilità del territorio agricolo) arricchiscono di nuovi ed ulteriori contenuti il Piano di Assetto del territorio ...".

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'impostazione che il Legislatore regionale veneto ha dato alla nuova Legge urbanistica regionale può essere criticabile, ma è chiara: i contenuti che deve o può assumere il PAT sono chiari.

Per salvaguardare i fondamentali obiettivi fissati nel DOCUMENTO PRELIMINARE volti alla tutela del territorio veronese non ancora interessato dall'intervento antropico e al conseguente necessario riutilizzo dei vasti insediamenti desueti o in stato di degrado, il Comune di Verona aveva concepito il PAT come uno strumento evidentemente connotato da un'impostazione rigorosa, ancorché del tutto in linea con la nuova normativa urbanistica.

La Regione Veneto, nell'accogliere le osservazioni *tardive* che hanno ottenuto il parere favorevole del Comune di Verona nel novembre 2007 (in relazione alle quali, a pag. 29 del parere, il C.T.R. afferma addirittura che "*L'apporto collaborativo ... è stato essenziale per l'adeguamento delle scelte progettuali del PAT*"), ha introdotto invece rilevanti modifiche del PAT che, oltre a disattendere gli obiettivi posti nel DOCUMENTO PRELIMINARE, travisano totalmente il dettato normativo dell'art. 13 della L.R. 11/2004, con motivazione peraltro insufficiente e perplessa.

Le modificazioni vengono giustificate con l'adeguamento del PAT di Verona alla normativa dell'art. 13 della L.R. 11/2004 ma, in realtà, la deliberazione regionale e il parere del C.T.R. pongono in essere una palese violazione di detta normativa.

1) Violazione dell'art. 13, lett. b), lett. c), lett. h) e lett. e).

La **lettera b)** dell'art. 13 demanda al PAT il compito di disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore.

La **lettera c)** dell'art. 13 affida al PAT il compito di individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione.

La **lettera e)** dell'art. 13 attribuisce al PAT il compito di individuare gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale.

La formulazione letterale della lettera b) è chiara e consente al pianificatore comunale di introdurre già nel PAT una disciplina specifica di tutela che regolamenti, tra gli altri aspetti, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica.

La norma è rinforzata dalle successive lettere c) ed e) che prescrivono l'individuazione degli ambiti territoriali da tutelare e quelli da destinare a parchi e riserve naturali.

La Regione, nell'accogliere alcune osservazioni *tardive*, ha espunto ogni disciplina di tutela prevista dal PAT adottato, e ha arbitrariamente tolto la perimetrazione dei parchi e delle zone di tutela, rinviando al P.I. detto compito.

Nello specifico rappresenta una palese violazione dell'art. 13 della L.R. 11/2004, l'accoglimento totale o parziale delle osservazioni *tardive* di seguito elencate:

OSSERVAZIONE n. 1125 presentata al Comune il 9 novembre 2007; si tratta di un'osservazione assai articolata, che affronta diverse questioni tra cui la disciplina delle zone boscate e che è stata interamente accolta. L'accoglimento dell'osservazione ha comportato la modificazione dell'art. 40

delle NTA, demandano al P.I. la possibilità di modificare le previsioni del PAT; in particolare è stata inopinatamente cancellata la frase "*non sono consentiti interventi di nuova costruzione*", con il che è consentita l'edificazione nelle zone boscate.

OSSERVAZIONI n. 1056, 1068, 1073, 1090 - la prima, presentata dall'Ordine degli Architetti, era stata già respinta con la deliberazione consiliare 34/2007 ed è stata ripresentata il 17 settembre 2007; si tratta di osservazioni che proponevano la modificazione dell'art. 60 delle N.T.A., relativamente al perimetro di parchi, ora art. 59.

Innanzitutto, l'art. 59.04 delle N.T.A. modificato a seguito dell'accoglimento delle indicate osservazioni consente al P.I. di prevedere variazioni al perimetro dell'ambito dei parchi senza specificare le tipologie e i limiti delle variazioni; l'intervento regionale si appalesa come il frutto di una arbitraria interpretazione dell'art. 13, che invece consente al PAT di prevedere gli ambiti per la formazione dei parchi.

Inoltre, l'art. 59.07, modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, esclude dalla specifica disciplina di parco di interesse locale (individuato e disciplinato ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 40/84) la lettera c) del precedente art. 60.06 e cioè "*tutti i beni immobili ricadenti nell'ambito 60.03.05 - Ambito delle Colline Veronesi*".

Ciò significa che tutti i beni immobili siti nell'ambito delle colline veronesi sono sottratti alla disciplina specifica di parco di interesse locale.

Per quanto riguarda gli ambiti del Fiume Adige Nord e Sud sono stati cancellati gli artt. 58.28 e 59.29 (ex 60.28 e 60.29).

Dall'art. 59.33 (già 60.33), è stata espunta la frase *“definiscono il Parco delle Colline Veronesi”* e con essa il relativo parco. La nuova formulazione della norma si limita all'elencazione delle Zone da c1 a c5, e alla relativa disciplina degli interventi, che andranno identificate all'interno di un ambito territoriale non espressamente individuato come parco; dette Zone e la relativa disciplina non sono, pertanto, operative sino all'approvazione del PI.

Di fatto, la norma è divenuta inutile.

2) Violazione dell'art. 13, lett. j).

L'art. 13, lettera j), prevede che il PAT *individui* le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza.

Con la proposta di accoglimento delle osservazioni n. 1036, 1041, 1087, 1093, è stato modificato il tracciato della galleria delle Torricelle, opera certamente di fondamentale importanza e di enorme impatto anche a livello ambientale.

Nel novembre 2007, l'Amministrazione comunale ha modificato l'individuazione contenuta nella tavola 4, sostenendo che il tracciato andava indicato con *“una rappresentazione grafica che riporta solo la direttrice di collegamento in galleria tra est e ovest. Sarà il P.I. (il progetto dell'opera) che ne definirà il tracciato specifico”*.

In concreto, non solo sono state modificate NTA (artt. 67, ora 66, e 70 e 71), ma la cartografia riporta un nuovo tracciato totalmente diverso dal precedente.

Il tracciato potrà anche rappresentare una mera direttrice di collegamento, ma la previsione di dettaglio demandata al PI non potrà certo deviarlo o traslarlo di molto, e quello scaturito dall'accoglimento delle relative

osservazioni e rappresentato sulla cartografia del PAT è totalmente differente da quello *individuato* nel PAT adottato.

Come si è detto, tale relevantissima modifica imponeva un aggiornamento della VAS, e la rinnovazione del procedimento di adozione a partire dal DOCUMENTO PRELIMINARE, o quantomeno dalla concertazione, trattandosi di scelta strategica completamente diversa da quella adottata dalla precedente Amministrazione.

In ogni caso, l'Amministrazione non poteva delegare al P.I. l'individuazione del tracciato.

3) Violazione dell'art. 13, lett. k).

La norma demanda al PAT di determinare, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico - ricettivi.

La norma si riferisce espressamente a limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti.

E' dunque consentito al PAT di rappresentare tale limite con un tratteggio cartografico che distingua (salva l'ovvia possibilità di specifiche "ricuciture" di dettaglio avuto riguardo alla realtà del territorio interessato da detto limite) la superficie utilizzata a fini agricoli e quella non utilizzata o da utilizzare a tal fine.

Vero è che il successivo punto l) prevede la definizione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo.

Si tratta però di una previsione integrativa di quella prevista dalla lettera precedente.

In sostanza, al PAT è consentito individuare anche graficamente il limite fisico dei nuovi insediamenti, inteso come limite tra le aree che possono essere sottratte all'agricoltura e quelle che, nel rispetto dei parametri insediativi stabiliti ai sensi del punto k), possono potenzialmente essere destinate all'edificazione.

A tal riguardo, si rileva che, in applicazione dell'art. 50, comma 1, lettera g), della L.R. n. 11/2004, con la D.R.G. n. 3178 del 8 ottobre 2004, la Regione Veneto ha approvato l'atto con il quale ha determinato la nuova grafia da introdurre nel quadro conoscitivo del PAT.

Ebbene, tra le grafie individuate dalla Regione per la elaborazione cartografica degli strumenti urbanistici vi è una specifica grafia relativa ai "*Limiti fisici della nuova edificazione*": una particolare tratteggio di colore rosso (pag. 322) utilizzato dal Comune nella individuazione di detto limite.

Ebbene, con motivazione perplessa e in violazione del citato art. 13, la Regione Veneto ha eliminato la linea delimitante fisicamente l'espansione della nuova edificazione, sostenendo che i limiti fisici alla nuova edificazione devono essere individuati negli elementi naturali del territorio (montagne, fiumi, viabilità ecc.).

Si tratta di una tesi inaccettabile, e di un intervento modificativo illegittimo, anche per le conseguenze che avrà sulla programmazione del territorio.

L'assenza di una linea che demarca i limiti fisici alla nuova edificazione demanda al P.I. la decisione sull'entità dell'area trasformabile, e soprattutto non consente alcuna seria valutazione ambientale, dato che il PAT non individua affatto quali sono le aree trasformabili.

4) Violazione dell'art. 13, lett. h).

La lettera h) dell'art. 13 consente al PAT di dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43.

E tanto aveva fatto il Comune di Verona con il PAT adottato.

Del tutto arbitrariamente, travisando il contenuto di detta norma, la Regione Veneto ha eliminato dette disposizioni pur in asserita applicazione dell'art. 13, in realtà operando una palese forzatura della normativa disposta con detto articolo.

Anche per tali motivi, gli atti regionali impugnati sono illegittimi e andranno annullati.

* * *

7) ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETA N. 4148 DEL 18 DICEMBRE 2007 PER ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI PRESUPPOSTI, ASSUNTI IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 14 DELLA L. 11/2004; ILLEGITTIMITÀ PER CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA, PER INSUFFICIENZA, PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE E PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI.

La deliberazione della Giunta regionale n. 4148/2007, nonché il parere favorevole del C.T.R. e la positiva VTR, sono caratterizzati da violazione di legge, da contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, da motivazione insufficiente e perplessa, da travisamento dei presupposti di fatto avuto riguardo ad elementi essenziali in relazione a tre tematiche fondamentali.

a. II DOCUMENTO PRELIMINARE AL PAT.

Pur richiamando nelle premesse, quale primo atto del procedimento di approvazione del PAT di Verona, la deliberazione della Giunta comunale n. 500 del 15 dicembre 2004, che ha approvato il "DOCUMENTO PRELIMINARE del Piano di Assetto del Territorio", sia il C.T.R. nel parere del 14 dicembre 2007, sia la Giunta regionale nella deliberazione n. 4148 del 18 dicembre 2007 se ne discostano ampiamente.

Il PAT approvato è stato totalmente stravolto quanto agli "obiettivi generali", alle "scelte strategiche di assetto del territorio", alle "indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole" che il Comune intendeva perseguire e che aveva trasfuso nel DOCUMENTO PRELIMINARE *de quo*.

La coerenza rispetto al DOCUMENTO PRELIMINARE del PAT adottato, unitamente alla proposta di accoglimento di alcune osservazioni, tra cui in particolare la n. 557 relativa al Parco delle Colline veronesi, è stata immotivatamente totalmente disattesa dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 30 novembre 2007 e quindi dagli atti e provvedimenti regionali impugnati.

Delle palesi discrepanze tra gli atti impugnati e il DOCUMENTO PRELIMINARE si è dato ampio conto nella parte in fatto del presente ricorso, a cui si rinvia.

L'approvazione del PAT da parte della Regione Veneto contenente immotivate previsioni contrastanti con il DOCUMENTO PRELIMINARE del 2005 rileva quale violazione dell'art. 3, comma 5, e dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11/2004, nonché quale eccesso di potere per insufficienza della motivazione, per contraddittorietà tra le premesse (che richiamano detto DOCUMENTO) e gli esiti degli atti regionali, e per contraddittorietà degli atti regionali rispetto alla

deliberazione della Giunta comunale n. 500 del 15 dicembre 2004, che integra atto presupposto degli stessi.

Anche per tale motivo, il provvedimento regionale di approvazione del PAT è illegittimo e andrà annullato.

b. La scelta strategica della “città compatta”.

Idea chiave e strategica del DOCUMENTO PRELIMINARE e del PAT adottato è quella della “città compatta”, della città cioè “*che intensifica l'utilizzo del suolo già edificato, piuttosto che di una città estesa che cresce per diffusione insediativi, o, ancora, di una città decentrata che affida alla creazione di nuovi nuclei urbani esterni per il futuro sviluppo*” (pag. 11 del DOCUMENTO PRELIMINARE)

L'idea fondante il PAT è stata attuata tramite alcune scelte altrettanto strategiche di cui dà conto la Relazione Generale al PAT adottato con la deliberazione consiliare n. 15/2006, al paragrafo 3.4.3. – *I limiti fisici alla nuova edificazione* e al paragrafo 3.4.4. – *Il progetto del Sistema Insediativo*.

Le due scelte strategiche di cui si è dato ampio risalto nella parte in fatto del presente ricorso consistono:

1) nell'aver individuato un limite fisico alla nuova edificazione con un tratteggio rosso perimetrale nella Tavola 4, con uno scopo specifico, precisato nel paragrafo 3.4.3. della Relazione Generale, e cioè: “Segnare il limite dell'organismo urbano significa, da una parte, ridefinire la città esistente e la sua immagine, laddove il tessuto è più debole e sfrangiato; dall'altra delimitare e controllare le nuove espansioni. ... La definizione del limite della città è identificato in modo preciso e controllato perchè da esso dipenderà anche l'individuazione delle nuove espansioni che comunque saranno limitate e in continuità con il tessuto urbanistico esistente del quale costituiranno il naturale completamento. Una città come Verona

che si estende su vaste aree talvolta incomplete e spesso a densità non elevata, richiede sistematici interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che siano mirati al consolidamento del tessuto urbano, all'interno di limiti definiti e riconoscibili ...";

2) nell'aver previsto che la prevalente operatività del PAT quanto al sistema di sviluppo insediativo si rivolgesse a grandi operazioni di ristrutturazione, riqualificazione e trasformazione del tessuto urbano esistente; a tal proposito si legge nel paragrafo 3.4.4. della Relazione Generale al PAT adottato che *"Un'altra importante azione strategica definita dal P.A.T. riguarda quella intrapresa sul sistema insediativo.*

La definizione del perimetro della città e dei limiti fisici alla nuova edificazione ha evidenziato che la nuova Verona non avrà grandi aree di espansione oltre a quelle strettamente necessarie ad operazioni di ricomposizione dei margini dell'edificato o per reperire aree a standards. Questo significa che la maggior parte dell'operatività del Piano sarà concentrata nella trasformazione della città esistente in operazioni di ristrutturazione, riqualificazione e trasformazione del tessuto urbano. Tale strategia necessita, per essere efficace e non avere un effetto di rottura sulla città con operazioni di pura terziarizzazione funzionalmente slegate dalle connotazioni urbane esistenti e fuori scala con i caratteri morfologici, la conoscenza dei tessuti edilizi ed urbanistici tale da permettere l'armonizzazione e la continuità con essi dei nuovi interventi."

Con il parere del 14 dicembre 2007 impugnato, oltre a violare palesemente l'art. 13 della L.R. 11/2004, il C.T.R. dimostra di aver totalmente travisato l'idea fondante il PAT, nonché i contenuti degli atti che lo compongono; si legge infatti a pag. 28 del parere, quanto alle osservazioni tardive, che: *"Per quanto riguarda gli aspetti generali di ordine metodologico, sono state affrontate alcune questioni che pur non riguardando direttamente aspetti*

attinenti alla concreta organizzazione urbanistica del territorio ne influenzano le modalità espressive. ... Ritenendo condivisibile la sostanza di queste osservazioni, le proposte di accoglimento, pur confermando i principi contenuti nella relazione tecnica, la integrano, precisando i due livelli di Pianificazione PAT -PI. Le proposte evidenziano e confermano le scelte urbanistiche che stanno alla base della scelta strategica della cosiddetta "città compatta", rappresentata dalla "città consolidata" le cui principali direttrici di espansione sono rappresentate dalle aree residuali periurbane" poste ai suoi margini e sono volte a superare l'eccessiva rigidità derivante dai limiti fisici alla nuova edificazione precedentemente individuati, rimandando al Piano degli Interventi le scelte operative di precisa localizzazione con assegnazione delle destinazioni d'uso e i pesi insediativi, in conformità ai contenuti del PAT."

Da tali passaggi argomentativi si deduce che il C.T.R. non correttamente compresol che la "città compatta", che deve rimanere racchiusa cioè entro un perimetro fisso, vede le "linee preferenziali di sviluppo insediativo", di cui l'organo consultivo rileva erroneamente la carenza a pag. 19 del parere, proprio nelle grandi operazioni di ristrutturazione, riqualificazione e trasformazione del tessuto urbano esistente.

Pertanto, l'idea della "città compatta" è concettualmente e operativamente del tutto differente da quella della "città consolidata".

La prima afferma l'esigenza che i nuovi insediamenti urbani siano realizzati entro un determinato perimetro e, di massima, in luogo di insediamenti preesistenti in stato di degrado o di abbandono.

La seconda prende atto della realtà urbana, che la prima vuole invece governare, e con riferimento ad essa l'organo consultivo individua le "direttrici

di espansione” nelle aree *“residuali perturbane”*, tra cui in particolare le aree c.d. bianche del P.R.G. , *“poste ai suoi margini”*, cui si fa cenno anche a pag. 19 del parere.

Al limite fisico che circonda la *“città compatta”*, la Regione sostituisce inopinatamente *“limiti all’edificazione, corrispondenti ad elementi lineari di carattere naturale, storico-architettonico, infrastrutturale, che determinano un contenimento dello sviluppo insediativo con l’obiettivo di tutelare le invariante, le fragilità e le caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio comunale.”*, come illustrato nella Relazione Generale, paragrafo 3.4.3., nella versione modificata a seguito dell’accoglimento delle osservazioni *tardive* a tal riguardo.

Oltre ai relativi elaborati tecnici, infatti, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni *tardive*, anche la Relazione Generale al PAT (!) risulta immotivatamente modificata in tutti i paragrafi che riguardano la scelta strategica afferente la *“città compatta”* e dunque nei paragrafi 3.4.3., 3.4.4., 3.4.10. (non 3.4.5, come erroneamente indicato a pag. 106 dell’Allegato A1 della delibera regionale n. 4148/2007).

Anche il paragrafo 3.4.10. - *Superficie Agricola Urbanizzata* della Relazione Generale, nella versione modificata a seguito dell’accoglimento delle osservazioni *tardive*, chiarisce e aggrava il travisamento e il mancato rispetto della scelta strategica della *“città compatta”* posta a base del PAT di Verona.

La Regione, infatti, a seguito della proposta di accoglimento della osservazione n. 1110 del Consiglio comunale, aggiunge un ultimo capoverso al paragrafo 3.4.10 che, nel disattendere definitivamente la direttrice strategica

della "città compatta" chiarisce che: *"Costituiranno comunque un serbatoio di aree trasformabili le zone pianificate del PRG vigente, con destinazione diversa dalla zona agricola, non comprese nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata e non ancora attuate, senza comunque modificare i limiti quantitativi previsti per le singole ATO."*

L'accoglimento della predetta osservazione *tardiva*, oltre all'aggiunta del comma 2 dell'art. 47 delle N.T.A., ha sortito anche la elaborazione di una nuova Tavola (Allegato 2 alla deliberazione consiliare n. 96/2007), nella quale dette aree vengono definite *"Aree della pianificazione e della programmazione urbanistica"*, tavola che consente di apprezzare con immediatezza l'entità della modificazione che interessa l'intero territorio comunale.

Avuto riguardo in particolare a detta scelta strategica, la Regione Veneto, oltre che violare l'art. 13 della L. 11/2004 e a disattendere immotivatamente il DOCUMENTO PREILIMINARE al PAT, nell'affermare che *"Le proposte (cfr. delle osservazioni tardive ritenute accoglibili dal Comune) confermano le scelte urbanistiche che stanno alla base della scelta strategica delle cosiddetta "città compatta"*", dimostra di aver totalmente travisato un elemento fondamentale e qualificante del PAT di Verona.

Anche per tale motivo, il provvedimento regionale di approvazione del PAT è illegittimo e andrà annullato.

c. L'Ambito e il Parco delle Colline veronesi.

La Regione Veneto, nel non accogliere l'osservazione n. 557, compie un atto palesemente illegittimo per due fondamentali ragioni.

1. La Regione Veneto, in sede di approvazione del PAT ha il potere di decidere sulle osservazioni presentate ed apportare modifiche

d'ufficio secondo modalità perfettamente definite, evidenziate - come detto - nell'art. 14, comma 6, della L.R. 11/2004, punti *a)*, *b)* e *c)*.

In particolare la Regione è tenuta ad assicurare, con le eventuali modifiche che intendesse apportare anche in seguito all'accoglimento di osservazioni: "*b) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato*", nonché "*c) la tutela delle invariante di natura paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica*".

Ciò premesso, risultano del tutto incomprensibili, data la carenza di motivazione al riguardo, le ragioni che hanno spinto la Regione Veneto ad accogliere le osservazioni nn. 1068, 1073, 1090, pervenute direttamente al Comune di Verona in un arco temporale compreso tra il 27 settembre 2007 (osservazione 1068 di Manara - Semprebon) e il 23 ottobre 2007 (osservazione 1090 di Azienda Agricola Cà dei Frari), e a respingere invece l'osservazione n. 557 nel giugno del 2006 ed inserita tra le osservazioni con proposta di accoglimento con la deliberazione consiliare n. 34/2007.

Nel parere del 14 dicembre 2007 (pag. 16), il C.T.R. si limita a prendere atto del contenuto della osservazione e a rilevare che "*la proposta di accoglimento delle successive osservazioni n. 1068-1073-1090, sulla quale si è determinato il Consiglio Comunale con DCC 96/2007, comporta il non accoglimento dell'osservazione n. 557 e riporta di fatto le Norme di Attuazione per l'ambito delle Colline*", dando atto in generale (pag. 28) che "*le controdeduzioni approvate con DCC n. 96/2007, qualora necessario prevalgono e comportano l'automatica revisione delle precedenti contenute nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2007.*".

La giustificazione non può certo essere che le osservazioni nn. 1068, 1073 1090, per quanto *tardive*, rispondono pienamente ai sopra elencati punti

indicati nell'art. 14, comma 6 della L.R. 11/2004, mentre al contrario l'osservazione 557, per quanto formalmente ineccepibile, non risponde ai medesimi punti.

E' vero esattamente l'opposto; le osservazioni nn. 1068, 1073 e 1090 accolte dalla Regione, oltre che totalmente irrituali, mirano ad indebolire e cancellare le norme di tutela naturalistica che l'osservazione n. 557 garantiva e rafforzava.

Le osservazioni tardive nn. 1068, 1073 e 1090 accolte dalla Regione sono finalizzate ad indebolire le norme di tutela in territorio collinare, a favorire l'edificabilità nelle aree collinari denominate "*di tutela naturalistico ambientale*" ed a cancellare il Parco delle Colline, mentre l'osservazione n. 557, inopinatamente giudicata non accoglibile dalla Regione Veneto, è al contrario finalizzata alla tutela delle invariante di natura paesaggistica ed ambientale del territorio collinare veronese, in assoluta coerenza con le scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo del Piano di Assetto del Territorio e al DOCUMENTO PRELIMINARE.

La n. 557 dunque era l'osservazione da accogliere, mentre le osservazioni *tardive* nn. 1068, 1073 e 1090 erano da respingere, non soltanto perché tardive e pervenute direttamente al Comune di Verona nell'autunno del 2007 e pertanto al di fuori di qualunque logica di concertazione, ma per una evidente ragione di coerenza con le prescrizioni della L.R. 11/2004 e degli atti preliminari del procedimento di approvazione del PAT.

Forse non è superfluo descrivere la genesi dell'osservazione n. 557, per comprenderne più chiaramente i presupposti e le motivazioni.

L'osservazione n. 557, presentata il 22 giugno 2006, è finalizzata alla definizione, alla precisazione ed in parte alla correzione delle NTA del PAT adottato, coerentemente con quanto emerso in sede di concertazione collettiva, dal momento che alcune evidenti incongruenze avrebbero permesso di attuare in area qualificata come "naturalistica" interventi che risultavano non ammissibili in area agricola, e dal momento che l'area destinata a costituire il Parco delle Colline non veniva adeguatamente precisata.

L'osservazione n. 557 ha ottenuto quindi il parere favorevole all'accoglimento del Consiglio comunale che, con la deliberazione n. 34/2007, ne ha confermato il buon esito quale compendio, precisazione ed in parte correzione delle NTA del PAT adottato.

2. La completa reiezione dell'osservazione n. 557 denota, poi, un totale travisamento degli elementi di fatto e in particolare una evidente non comprensione della documentazione agli atti.

La Regione Veneto erra nel respingere interamente l'osservazione n. 557, classificata come non accolta, perché non considera il parere favorevole espresso dal Comune di Verona anche nel novembre 2007 sulla parte del contenuto dell'osservazione n. 557 concernente l'art. 60.36 (ora 59.35).

L'osservazione n. 557, infatti, preso atto che il quadro conoscitivo del PAT effettuava una corretta distinzione tra le aree collinari a prevalente vocazione naturalistica e le aree collinari a prevalente destinazione agricola, sopperiva ad evidenti lacune e contraddizioni presenti nella stesura delle norme: alcune evidenti incongruenze presenti degli art. 60.36 e 60.37 delle N.T.A. rendevano di fatto ammissibili nelle "Zona di tutela naturalistico ambientale e del paesaggio agrario di pregio" interventi che non erano invece

ammissibili nelle "Zone a prevalente destinazione agricola", il che costituiva una palese contraddizione che doveva essere risolta.

In tale senso, si muove appunto l'osservazione n. 557, che propone una modifica dell'art. 60.36 finalizzata alla cancellazione dei punti c) e d), dell'art. 60.36 al fine di limitare l'attività edilizia in un'area definita "Zona di tutela naturalistico ambientale e del paesaggio agrario di pregio".

Su tale parte dell'osservazione n. 557, nulla viene modificato dalla deliberazione consiliare n. 96/2007, come si evince dall'analisi comparata dell'elaborato tecnico allegato alla delibera stessa: "Allegato 3 Norme tecniche di attuazione e relazione integrate con le proposte di accoglimento delle Osservazioni", confrontando gli articoli corrispondenti 60.36 (PAT NTA adottate con deliberazione n. 15/2006 ed aggiornate con osservazioni dichiarate accoglibili con deliberazione n. 34/2007) e 59.35 (PAT NTA integrate con proposte di accoglimento delle osservazioni).

Soltanto la parte dell'osservazione n. 557 relativa all'istituzione del Parco delle Colline (art. 60.06 ora 59.07) non viene accolta dalla deliberazione consiliare n. 96/2007, con le illegittime espunzioni di cui si è già dato conto, non certo la parte normativa di cui all'art. 60.36 (ora 59.35), relativamente alla il parere favorevole del Comune di Verona non è mai mutato.

Non si comprende pertanto per quale motivo la Regione Veneto non ha accolto almeno in parte l'osservazione n. 557, se non per un evidente travisamento del contenuto delle deliberazioni comunali di controdeduzione alle osservazioni che si sono succedute.

Anche per tali motivi, il provvedimento regionale di approvazione del PAT è illegittimo e andrà annullato.

* * *

La conseguenza dell'annullamento giurisdizionale della deliberazione della Giunta regionale veneta n. 4148/2007, con l'ordinario effetto *ex tunc*, è che il termine di 120 gg. a disposizione delle Regione Veneto per approvare il PAT è ampiamente spirato, e che il PAT di Verona si deve intendere approvato per silenzio - assenso nei contenuti degli atti e degli elaborati trasmessi alla Regione Veneto con le note comunali in data 24 maggio 2007 prot. 115982 e in data 11 giugno 2007 prot. 130371.

* * *

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori chiedono che il T.A.R. per il Veneto voglia:

- 1) annullare gli atti e i provvedimenti regionali e comunali impugnati;
- 2) dichiarare l'intervenuta approvazione per silenzio - assenso del PAT trasmesso dal Comune di Verona alla Regione Veneto con le note comunali in data 24 maggio 2007 prot. 115982 e in data 11 giugno 2007 prot. 130371;
- 3) condannare il Comune di Verona e la Regione del Veneto a rifondere le spese del presente giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

1. nota regionale prot. n. 497791/570 10.09.2007;;
2. deliberazione consiliare n. 96 30.11.2007;
3. deliberazione Giunta regionale n. 4148 18.12.2007;
4. deliberazione Giunta comunale n. 419 5.11.2007;
5. deliberazione Giunta comunale n. 440 5.11.2007;
6. parere Commissione regionale VAS n. 94 6.12.2007;

7. parere C.T.R. n. 717 del 14 dicembre 2007;
8. V.T.R. n. 717 del 14 dicembre 2007.
9. documenti di cui a separato indice.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 113 del 2002, i sottoscritti difensori dichiarano che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Verona, 19 febbraio 2008

Avv. Barbara Bissoli

Avv. Luciano Guerrini

Avv. Fausto Scappini

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

I motivi di impugnazione sono sorretti da ampio *fumus* ed emerge chiaramente come il danno che l'ambiente e il contesto urbano e naturalistico descritti subirebbero dalla attuazione delle previsioni del PAT approvato in palese contraddizione con gli atti preliminari del relativo procedimento.

L'attuazione del PAT così come approvato determinerà, evidentemente, rilevanti impatti sull'ambiente, sulla sostenibilità dei progetti, sulle misure compensative e sulla coerenza tra il piano urbanistico ed i suoi principi informativi.

Si chiede dunque che codesto T.A.R. conceda la misura cautelare più idonea a tutelare le ragioni delle Associazioni ambientaliste ricorrenti nelle more della decisione del presente ricorso.

Si riserva alla discussione orale la più ampia illustrazione della

presente istanza.

Verona, 19 febbraio 2008

Avv. Barbara Bissoli

Avv. Luciano Guerrini

Avv. Fausto Scappini

RELAZIONE DI NOTIFICA: Ad istanza della parte come sopra rappresentata, io sottoscritto avv. Fausto Scappini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Verona, rilasciata in data 10 febbraio 2004, prot. n. 501/04, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, previa annotazione al n. del mio registro cronologico, ho notificato per conto delle Associazioni Legambiente e WWF copia del su esteso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto a: **COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco, Legale rappresentante pro tempore, con sede in 37121 - Verona, Piazza Brà n. 1**, e ciò ho fatto trasmettendone copia per mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. spedito dall'Ufficio Postale di Verona Due in data corrispondente a quella del timbro postale.

Verona, li 19 febbraio 2008

Avv. Fausto Scappini

RELAZIONE DI NOTIFICA: Ad istanza della parte come sopra rappresentata, io sottoscritto avv. Fausto Scappini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Verona, rilasciata in data 10 febbraio 2004, prot. n. 501/04, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, previa annotazione al n. del mio registro cronologico, ho notificato per conto delle Associazioni Legambiente e WWF copia del su esteso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Venezia a: **REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente, legale rappresentante pro**

tempore, con sede in 30123 Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, e ciò ho fatto
trasmettendone copia per mezzo del servizio postale in piego raccomandato con
avviso di ricevimento n. spedito dall'Ufficio Postale di Verona Due in data
corrispondente a quella del timbro postale.

Verona, li 19 febbraio 2008

Avv. Fausto Scappini